SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 febbraio 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32/L

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», corredato dalle relative note.

01A0850

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33/L

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003», corredato dalle relative note.

01A1691

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 febbraio 2001, n. **20.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4610):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 12 maggio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 giugno 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 e 22 giugno 2000.

Relazione scritta presentata il 10 luglio 2000 (atto n. 4610/A - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7214):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione 20 dicembre 2000 e 17 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 22 gennaio 2001 ed approvato il 23 gennaio 2001.

TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti",

- Vincolate storicamente dagli speciali legami di sangue e cultura esistenti tra i loro popoli;

- Ispirate ai valori comuni di libertà, democrazia, progresso sociale e rispetto dei diritti umani;

- Desiderose di rafforzare ed approfondire ulteriormente i loro speciali rapporti e di imprimere ad essi un rinnovato impulso quantitativo e qualitativo, per adattarli al nuovo contesto bilaterale e internazionale;

- Coscienti che il dialogo politico, lo sviluppo economico, i rapporti culturali ed educativi, la ricerca scientifica e tecnologica, la cooperazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, nonché quella in materia di riduzione della domanda e di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti e la tutela ambientale creano le condizioni per assicurare ai propri popoli livelli di sanità, istruzione e lavoro che garantiscano il loro progresso sociale e che conservino per le generazioni future le risorse naturali;

- Convinte dell'esigenza di collaborare strettamente per il mantenimento della pace e della stabilità internazionali;

- Preso atto dei positivi sviluppi prodottisi negli ultimi anni nel loro quadro interno, nelle loro relazioni bilaterali e nel ruolo da esse svolto nell'ambito dei rispettivi processi di integrazione regionale, con particolare riferimento a quelli in corso nell'Unione Europea e nel Mercato Comune del Sud (Mercosur);

- Convinte della necessità di attribuire a queste realtà una nuova cornice giuridica, che aggiorni il "Trattato per la creazione di una Relazione Associativa Particolare tra Italia e Argentina", firmato a Roma il 10 dicembre 1987, e tenendo anche conto della Dichiarazione Congiunta firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 dal Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Argentina;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti decidono di creare un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello, per la trattazione di questioni bilaterali e multilaterali di particolare rilevanza.
Le consultazioni - il cui funzionamento, formato e agenda verranno disciplinati da un Protocollo esecutivo del presente Trattato - saranno presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Argentina, o in loro vece dai Ministri degli Affari Esteri che assicureranno il coordinamento in materia.
Gli incontri avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Buenos Aires, almeno una volta ogni due anni, senza escludere la possibilità di riunioni straordinarie, anche a margine di altri incontri internazionali.

Articolo 2

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni sulle rispettive iniziative in campo internazionale, l'armonizzazione delle loro posizioni nei Fori Internazionali anche per quel che concerne le candidature nelle Organizzazioni Internazionali, l'ulteriore coordinamento nel settore degli interventi umanitari e delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni Unite, il rafforzamento della cooperazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, nonché quella in materia di riduzione della domanda e di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti, la conoscenza delle rispettive esperienze di integrazione regionale e di riforme istituzionali, nonché il dialogo tra i settori privati delle loro rispettive società.

Articolo 3

Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di azioni che promuovano la attiva partecipazione dei settori privati di entrambi gli Stati.

Il meccanismo potrà essere reso operativo, in particolare, attraverso l'associazione fra imprese – soprattutto quelle piccole e medie – e con l'attiva partecipazione delle organizzazioni non governative, delle cooperative, delle fondazioni, delle camere di commercio e degli enti bancari e finanziari.

Articolo 4

Nello spirito dell'articolo 3, le Parti stabiliranno in un Protocollo esecutivo un Programma Economico della durata di tre anni.

In tale Protocollo saranno definite le condizioni dei finanziamenti che potranno essere concessi per gli investimenti e/o per i progetti di cooperazione economica realizzati, con partecipazione maggioritaria, dal settore imprenditoriale privato.

Le Parti, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, favoriranno l'ingresso nel proprio territorio dei beni necessari all'esecuzione dei progetti di cooperazione identificati nell'ambito del presente Trattato.

Articolo 5

Le Parti si impegnano a sviluppare azioni che contribuiscano a migliorare le attività e la competitività delle piccole e medie imprese di una Parte nel territorio dell'altra. Per la realizzazione di tali azioni verrà fatto ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private.

Le Parti favoriranno al tempo stesso il trasferimento di tecnologia e le attività di formazione definite nel Programma Economico.

Le Parti agevoleranno anche, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, l'accesso dei prodotti italiani e argentini nei rispettivi mercati.

Le Parti formuleranno programmi comprendenti progetti di sostegno all'integrazione nel mercato internazionale delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo all'ottenimento di risorse finanziarie a medio e lungo termine, così come alle tecniche produttive volte a sviluppare le esportazioni.

Articolo 6

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, una continuità di quei progetti realizzati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 30 settembre 1986, che comprendevano il trasferimento di tecnologie, attrezzature e/o formazione, con il proposito di riconvertirli in Centri di alta tecnologia in settori specifici a livello nazionale e/o regionale, in modo da potenziare quanto già realizzato dalla suddetta cooperazione.

Le Parti favoriranno inoltre la realizzazione di eventuali progetti di cooperazione in settori direttamente vincolati allo sviluppo economico e sociale, in conformità con le regolamentazioni finanziarie internazionali in materia.

Articolo 7

Le Parti, sulla base degli speciali legami di sangue tra i loro popoli e nel quadro delle loro intense relazioni culturali, manifestano la volontà di rafforzare i legami tra i due Paesi, in particolare in settori quali:

- la diffusione delle rispettive lingue, anche a livello accademico;
- lo scambio di manifestazioni nei settori del cinema, del teatro, della musica e dell'arte;
- la conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistici;
- la collaborazione per la preparazione di progetti di partenariato nei settori summenzionati, utilizzando le possibilità offerte nelle sedi multilaterali, nonché nel quadro dei rispettivi processi di integrazione.

I Protocolli Esecutivi Culturali firmati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale in vigore specificheranno le attività da realizzare nell'ambito dei rispettivi settori di cooperazione culturale.

Le Parti studieranno la possibilità di identificare nuove fonti di finanziamento per programmi, progetti e azioni di cooperazione culturale, secondo gli impegni stabiliti negli accordi in vigore.

Le Parti favoriranno, altresì, la cooperazione nel campo della ricerca e della formazione scientifica.

Articolo 8

Al fine di promuovere il rafforzamento dell'importante ruolo che la storica colletività italiana in Argentina continua a svolgere nello sviluppo delle relazioni bilaterali in tutti i campi , le Parti decidono di assecondare qualsiasi iniziativa suscettibile di favorirne - nel rispetto della sua piena integrazione nella società argentina - la conservazione dell' identità culturale. In tale ambito, le Parti si impegnano in particolare ad approfondire gli aspetti relativi alla sicurezza sociale, all'insegnamento della lingua italiana, all'informazione ed alle funzioni consolari . Le Parti porranno particolare attenzione nel creare le condizioni più favorevoli per promuovere un maggiore e più attivo coinvolgimento delle nuove generazioni.

Articolo 9

Il monitoraggio dell' attuazione del presente Trattato verrà svolto dai rispettivi Ministeri degli Esteri di concerto con l'Ambasciata dell'altra Parte, mediante riunioni periodiche che si svolgeranno almeno una volta all'anno.

Articolo 10

Il presente Trattato è soggetto a ratifica e entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avrà una durata indeterminata e potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia diverrà effettiva dopo sei mesi dalla data della notifica.

Fatto a Buenos Aires, il 6 Aprile, 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ARGENTINA

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA DEL 6 APRILE 1998,

PER REGOLAMENTARE LE CONSULTAZIONI POLITICHE AD ALTO LIVELLO

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti",

Tenendo conto della Dichiarazione Congiunta firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 e il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito, il Trattato, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, che stabilisce negli Articoli 1 e 2 un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello, il cui funzionamento deve essere regolamentato attraverso un Protocollo Aggiuntivo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Il meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello si realizzerà mediante la celebrazione di riunioni ordinarie e di carattere

straordinario. Le riunioni ordinarie avranno luogo almeno una volta ogni due anni. Le stesse saranno organizzate, per la Parte italiana, dal Ministero degli Affari Esteri e, per la Parte argentina, dal Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto.

Articolo 2

Le riunioni ordinarie si terranno alternativamente in Italia ed Argentina, di preferenza all'inizio del secondo semestre dell'anno della riunione e con sufficiente anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data di realizzazione di dette riunioni sarà concordata attraverso le rispettive Ambasciate nel corso del primo trimestre del medesimo anno.

Articolo 3

Le consultazioni saranno presiedute dal Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Signor Presidente della Repubblica Argentina, o dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Parteciperanno ad esse i rispettivi Ambasciatori e altre Autorità e funzionari, di cui si ritenga opportuna la presenza in ogni caso.

Articolo 4

Unitamente allo stabilimento della data delle riunioni e sempre attraverso le rispettive Ambasciate, le Parti proporranno un progetto di agenda il cui testo finale dovrà essere disponibile nel Ministero degli Affari Esteri italiano e nel Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto argentino con un anticipo di quindici giorni rispetto alla data di inizio della riunione. Questa disposizione non vige per le riunioni a carattere straordinario. I temi dell'agenda relativi a questioni bilaterali e multilaterali, secondo quanto indicato negli Articoli

1 e 2 del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Priviligiate fra i due Paesi, saranno preparati dal Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana e dalle aree politiche competenti del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto per la Parte argentina.

Articolo 5

Quando le circonstanze lo richiedano, le Parti potranno convocare riunioni straordinarie, anche in un terzo Stato, come nella Sede delle Nazioni Unite a New York durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Articolo 6

Le Parti, secondo il procedimento stabilito all'Articolo 4 del presente Protocollo, potranno organizzare, in aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello, incontri di esperti e gruppi di lavoro speciali per esaminare questioni di comune interesse.

Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla stessa data del Trattato. Esso potrà essere denunciato da qualunque delle Parti mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di notifica.

Fatto a Roma, il 29 marzo 1999, in due originali, rispettivamente in italiano e in spagnolo, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA ARGENTINA
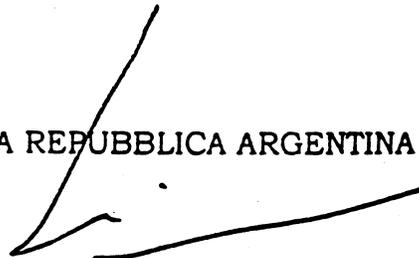
PROTOCOLLO ESECUTIVO DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA DEL 6 APRILE 1998 PER L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA ECONOMICO

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti";

Considerando che il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi, sottoscritto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 esprime la volontà di rafforzare ed approfondire le relazioni in campo politico, economico, sociale e culturale fra i due Paesi;

Coscienti che detto Trattato Generale è basato sui vincoli esistenti fra i due popoli che condividono comuni valori democratici e sono uniti sia da vincoli di sangue che di cultura;

Convinti che il "Trattato per l'Istituzione di una Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e l'Argentina" ed il complesso degli strumenti finanziari sottoscritti successivamente allo stesso hanno facilitato la mobilizzazione di mezzi di cooperazione economica, commerciale e finanziaria e la realizzazione di iniziative che hanno contribuito allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi;

Visto che il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate dispone la creazione di un Programma Economico della durata di tre anni;

Considerando che il Trattato sopra menzionato privilegia le piccole e medie imprese come fattore dinamico di creazione di occupazione e generatore di ricchezza;

Tenuto conto dell'interesse delle Parti a sviluppare l'interscambio commerciale bilaterale ed i rapporti di collaborazione industriale, gli scambi di tecnologia e di know-how, le joint-ventures nonché gli investimenti;

Convinti che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla Promozione e Protezione Reciproca degli Investimenti firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990 e la Convenzione per evitare la Doppia Imposizione in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio e per Prevenire le Evasioni Fiscali firmata a Roma il 15 novembre 1979 definiscono un quadro di sicurezza giuridica per il flusso di investimenti tra i due Paesi;

Tenendo in considerazione che la Repubblica Italiana, come Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica Argentina, come Stato membro del Mercato Comune del Sud, si propongono di cooperare al consolidamento delle strutture regionali d'integrazione che possano servire per rafforzare i legami di cooperazione tra le rispettive regioni;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Con il presente Protocollo Esecutivo, adottato in conformità con quanto previsto dall'Art. 4 del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, si definiscono i meccanismi ed i programmi idonei ad ampliare la collaborazione economica, finanziaria e commerciale secondo quanto stabilito nel Trattato stesso. Ciò al fine di promuovere nei due Paesi uno sviluppo economico i cui protagonisti principali siano le imprese del settore privato, e specialmente le piccole e medie imprese.

In questo contesto le Parti attribuiscono particolare importanza agli strumenti finanziari a medio e lungo termine ed agli accordi tra le organizzazioni rappresentative dei diversi settori economici tra i due Paesi. Tali accordi e strumenti finanziari, che saranno compatibili con gli accordi internazionali vigenti e con i rispettivi vincoli di bilancio, favoriranno lo sviluppo di progetti di interesse comune e di iniziative congiunte di collaborazione tra le imprese.

ARTICOLO 2

1) La Parte italiana considererà con favore:

a) La concessione da parte delle banche italiane per il periodo 1999-2001 di finanziamenti destinati alle esportazioni di beni e servizi italiani alla Repubblica Argentina, preferibilmente per progetti del settore privato, volti a migliorare la tecnologia, ad aumentare la capacità d'esportazione ed a creare nuova occupazione.

b) La concessione da parte di banche italiane ad istituzioni finanziarie argentine di linee di credito di ammontare compatibile con le esistenti disponibilità, per la realizzazione di progetti, indicativamente di sviluppo agricolo, industriale, infrastrutturale e di investimenti "greenfield", da realizzare nell'ambito del presente Protocollo Esecutivo.

c) Il possibile rinnovo delle medesime linee di credito da parte delle banche dopo il loro esaurimento.

I crediti previsti sotto a), b) e c) potranno essere ammessi ad usufruire delle garanzie assicurative della SACE nel quadro delle vigenti disposizioni in materia.

2) Le Parti esamineranno di comune accordo e in occasione della Prima Riunione della Commissione Economica Bilaterale prevista dal presente Protocollo Esecutivo le possibilità e le modalità esistenti per la concessione dei finanziamenti.

3) La Parte argentina favorirà l'accesso al proprio mercato di beni e servizi necessari all'esecuzione dei progetti identificati nell'ambito della Commissione Economica Bilaterale.

4) Il trattamento tariffario e/o impositivo saranno trattati da detta Commissione in conformità con la legislazione vigente, la natura dei crediti e gli accordi bilaterali in vigore tra i due Paesi in materia di cooperazione economica.

ARTICOLO 3

Le Parti collaboreranno per facilitare la realizzazione di reciproci investimenti. A questo fine, esse daranno luogo, in conformità con le proprie legislazioni, ad attività congiunte con i seguenti scopi:

- identificazione, promozione e diffusione di opportunità d'investimento attraverso le istituzioni pubbliche e private di ciascun Paese;
- individuazione dei progetti d'interesse comune suscettibili di essere presentati alle istituzioni finanziarie multilaterali;
- stimolo ed appoggio allo studio e realizzazione di investimenti congiunti in paesi terzi.

Per conseguire tali obiettivi entrambe le Parti si impegnano ad agevolare al massimo la presenza delle imprese italiane nella Repubblica Argentina e delle imprese argentine nella Repubblica Italiana, favorendone l'attività e gli investimenti, specialmente di quelli destinati:

- alla creazione di infrastrutture e nuovi servizi;
- allo sviluppo di iniziative industriali nel settore a tecnologia avanzata;
- all'apertura di nuove unità produttive destinate alla crescita dell'occupazione e delle esportazioni;
- al potenziamento dei distretti industriali;
- all'ampliamento del tessuto di piccole e medie imprese.

Particolare attenzione sarà riservata alla promozione degli investimenti nel settore della piccola e media impresa.

La Parte italiana, dal canto suo, si impegna a diffondere e favorire i progetti e le iniziative che mirano all'estensione della rete di piccole e medie imprese italiane in Argentina, ed allo stesso modo a favorire lo stabilimento in Argentina di cittadini italiani, che intendano costituire nuove imprese, mediante apporto di capitali.

A questo fine la Parte italiana favorirà in conformità con la legislazione nazionale vigente, la creazione di società miste italo-argentine, come egualmente la partecipazione finanziaria italiana nelle piccole e medie imprese da costituirsi e/o costituite con la presenza di un socio italiano. Nell'ambito della Commissione Economica Bilaterale verranno definite le modalità per la messa in opera del presente articolo prendendo in considerazione anche la collaborazione di Mediocredito Centrale, della Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero (SIMEST) e di altre istituzioni finanziarie italiane.

Per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese argentine, la Parte italiana favorirà il trasferimento di tecnologia e delle esperienze maturate nei distretti industriali italiani.

ARTICOLO 4

Le Parti collaboreranno per ottenere dagli Organismi Internazionali apporti destinati a progetti da realizzarsi tra i due Paesi.

ARTICOLO 5

Al fine di sviluppare le relazioni economiche ed attuare gli obiettivi del presente Protocollo Esecutivo ed al fine di aumentare il valore dell'interscambio commerciale tra i due Paesi, le Parti si impegnano ad appoggiare le attività di promozione economica e commerciale, con particolare riferimento a fiere, esposizioni, missioni imprenditoriali, incontri settoriali e multisettoriali, convegni atti ad incentivare lo scambio di informazioni e la conoscenza reciproca.

A tale scopo le Parti incentiveranno altresì la conclusione di accordi di collaborazione tra l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero della Repubblica Italiana e la Fondazione EXPORT-AR della Repubblica Argentina, nonché fra gli altri organismi cui fa riferimento l'Art. 3 del Trattato Generale. Tali accordi definiranno i settori di interesse accordando alle imprese, specialmente a quelle piccole e medie, gli elementi che permettano di migliorare la propria competitività.

Come attività complementari, le Parti promuoveranno altresì la creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni, specie con riferimento a ricerche di mercato, banche dati, diffusione selettiva di informazioni, legislazioni specifiche, incentivi allo sviluppo, aree di sviluppo agevolato, studi e profili di mercato che siano di utilità agli obiettivi citati.

ARTICOLO 6

Nell'intento di promuovere gli scambi commerciali, le Parti faciliteranno le intese tra piccole e medie imprese italiane ed argentine interessate allo sviluppo di nuove iniziative comuni nei due Paesi e nei mercati terzi, favorendo, tra l'altro, la costituzione in Argentina di consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese avvalendosi in proposito dell'esperienza italiana nel settore consortile.

Si studierà la possibilità di creare un Istituto che faciliti l'ottenimento di garanzie alle piccole e medie imprese.

La Parte italiana e la Parte argentina manifestano la loro disponibilità a consultarsi e, nella misura del possibile, armonizzare le proprie posizioni nell'ambito delle relazioni economiche tra l'Unione Europea ed il Mercosur.

ARTICOLO 7

Le Parti concordano sulla necessità di sostenere il processo di ammodernamento delle strutture gestionali e di commercializzazione del settore privato argentino, con particolare attenzione alla piccola e media impresa, attraverso la cooperazione tecnica nella formazione imprenditoriale, informatizzazione, controllo di qualità, licenze e brevetti, marketing, leasing, franchising, valutazione di progetti ed altri settori d'interesse per le Parti attraverso corsi, seminari e missioni di studio. Verranno organizzate e finanziate borse di studio per la formazione e la specializzazione di tecnici italiani in imprese argentine e di tecnici argentini in imprese italiane.

ARTICOLO 8

Per assicurare i seguiti attuativi del presente Protocollo Esecutivo delle intese raggiunte, è istituita una Commissione Economica Bilaterale.

Tale Commissione sarà presieduta:

- per la parte italiana dal Direttore Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri, e, per le materie di sua competenza, dal Direttore Generale competente del Ministero del Commercio con l'Estero;
- per la parte argentina, dal Sottosegretario per i Negoziati Economici Internazionali con la partecipazione del Sottosegretario per la Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto della Repubblica Argentina.

Alla Commissione Economica Bilaterale sono demandati, pecialmente, i seguenti compiti:

a) esaminare lo stato e le prospettive delle relazioni economiche bilaterali, con particolare riferimento all'andamento dell'interscambio commerciale ed al flusso degli investimenti;
b) determinare i settori prioritari, i progetti ed i programmi specifici che saranno segnalati alle Autorità competenti delle due Parti per le determinazioni sulla loro promozione e sostegno in collaborazione con l'imprenditoria di entrambi i Paesi;
c) concordare azioni di promozione di investimenti reciproci e/o di investimenti comuni, alle quali potranno partecipare sia enti pubblici che soggetti privati;
d) definire ed indicare i mezzi e le risorse che possano facilitare lo sviluppo della cooperazione ed i contatti tra le imprese di entrambi i Paesi;
e) individuare e proporre azioni concertate in paesi terzi per l'esecuzione congiunta di progetti tra imprese e entità economiche italiane ed argentine, compresa la possibilità di cofinanziamenti;
f) studiare l'ampliamento e l'intensificazione delle relazioni di cooperazione economica di comune interesse;

g) esaminare altre forme di cooperazione ed incrementare, ove ritenuto opportuno, l'ammontare dei finanziamenti necessari;
h) scambiare informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, finanziarie, sanitarie, doganali e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi;
i) costituire i meccanismi ritenuti più opportuni per l'esecuzione dei progetti di cui all'Art. 2.

Alle riunioni della Commissione Economica Bilaterale potranno essere invitati ad assistere esponenti degli ambienti imprenditoriali dei due Paesi.

La Commissione Economica Bilaterale potrà costituire gruppi di lavoro addizionali per trattare singole questioni di attualità e studiare azioni o proposte specifiche.

La Commissione si riunirà alternativamente a Roma e a Buenos Aires con frequenza annuale, ovvero quando una delle Parti ne faccia richiesta e l'altra Parte vi acconsenta.

ARTICOLO 9

presente Protocollo Esecutivo entrerà in vigore alla data della seconda notifica con cui le due Parti avranno provveduto alla reciproca comunicazione dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Avrà una validità di tre anni e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti attraverso notifica per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica.

Fatto a Roma il 29 marzo 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA ARGENTINA

01G0067
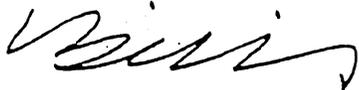
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventinovesima seduta comune, martedì 27 febbraio 2001, alle ore 19, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

01A1884

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000.

Composizione della delegazione italiana della Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il precedente decreto in data 15 aprile 1994, con cui viene designata la delegazione italiana nella commissione intergovernativa italo-francese per il collegamento Cuneo-Nizza;

Viste le risultanze dell'incontro italo-francese del 6 ottobre 1998 e le missive con le quali i Ministri degli affari esteri italiano e francese, rispettivamente in data 3 agosto ed 8 settembre 1999, convengono di ampliare le competenze della predetta Commissione e di modificarne il nome in «Commissione intergovernativa per il miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud»;

Preso atto dell'interesse dei Governi italiano e francese a sviluppare il complesso dei collegamenti tra i due Stati nelle Alpi meridionali tra il valico del Fréjus ed il mare, in una prospettiva plurimodale;

Ritenuta, peraltro, l'opportunità di preparare la documentazione necessaria agli Stati italiano e francese per richiedere l'erogazione dei contributi per gli studi di progettazione nonché dei finanzianienti delle opere da realizzare dai competenti organi della Comunità europea;

Considerata l'opportunità di provvedere alla costituzione della delegazione italiana della sopra cennata commissione intergovernativa;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione italiana della Commissione intergovemativa di cui alle premesse è composta da nove membri in rappresentanza delle amministrazioni degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle regioni Piemonte e Liguria. I singoli membri vengono designati dai rispettivi Ministri e dai presidenti delle due regioni.

Art. 2.

La delegazione è presieduta dal membro designato dal Ministero dei lavori pubblici, mentre la vicepresidenza spetterà al rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dal funzionamento per la parte italiana della commissione e per l'espletamento degli studi, ciascuna amministrazione provvede per la parte di propria competenza con le proprie dotazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

01A1744

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2000.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati, della società Zerocarta C.A.F. S.r.l. in liquidazione, in Fossò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuano gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II, del sopraccitato regolamento del 31 maggio 1999, n. 164;

Visto il proprio decreto datato 1° marzo 2000, prot. n. 2000/8492, con il quale veniva costituita la Zerocarta CAF S.r.l. Centro di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati con sede a Trieste, via dei Rettori n. 1, legalmente rappresentata dal sig. Ferrieri Gaetano costituita dal Sindacato italiano lavoratori centri di elaborazione dati (S.I.L.C.E.D.) e dalla Federazione nazionale U.G.L. terziario.

Considerato che la Federazione U.G.L. terziario ha disconosciuto l'operato della propria articolazione di settore S.I.L.C.E.D. anche per quanto riguarda la richiesta, poi autorizzata, ad esercitare attività di CAF;

Considerato che la società Zerocarta S.r.l. è stata posta in liquidazione ed ha trasferito la sede a Fossò (Venezia) piazza Marconi n. 30;

Considerato che l'emanazione del decreto di autorizzazione datato 1° marzo 2000, prot. n. 2000/8492, è avvenuta anche in base alla consistenza associativa della Federazione nazionale U.G.L. terziario per cui è venuto meno l'interesse e comunque non sussistono più i requisiti e le condizioni previste dalla normativa vigente;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati prevista dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla società Zerocarta S.r.l. in liquidazione ed iscritta al n. 45 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 novembre 2000

Il direttore regionale: PIZZATO

01A1715

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 febbraio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni, per il 28 febbraio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 febbraio 2001 è di 44.589 miliardi di lire (pari a 23.028 milioni di euro);

Decreta:

Per il 28 febbraio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 26 febbraio 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il direttore generale: DRAGHI

01A1968

DECRETO 20 febbraio 2001.

Indicazioni del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 febbraio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 febbraio 2001 che hanno disposto per il 15 febbraio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Vista la determinazione del 22 novembre 2000, n. 12780;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 febbraio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,899 per i buoni ordinari del Tesoro a ottantanove giorni e a 95,671 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 63.940.623.638 per i titoli a ottantanove giorni con scadenza 15 maggio 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2002 ammonta a L. 586.775.111.697 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,663 per i buoni ordinari del Tesoro a ottantanove giorni e a 94,755 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A1969

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Castello» alla società Fonti di Vallio S.p.a., in Vallio Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la società Fonti di Vallio, con sede in Vallio Terme, via Roma, 43, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Castello» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Vallio Terme (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Castello» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Vallio Terme (Brescia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e può favorire le funzioni epatobiliari».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1716

DECRETO 25 gennaio 2001.

Regime di rimborsabiltà e prezzo di vendita della specialità medicinale «Beromun». (Decreto UAC/C n. 130/2001)**.**

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BEROMUN - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/097/001 1 mg polvere e solvente per soluzione per infusione 4 fiale + 4 ampolle.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 aprile 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beromun»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Com-

missione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Beromun», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale BEROMUN, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Beromun» 1 mg polvere ER solvente per soluzione per infusione, 4 flaconcini + 4 fiale, A.I.C. n. 034483014/E (in base 10), 10WBU6 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International Gmbh.

Art. 2.

La specialità medicinale «Beromun», è classificata come segue:

«Beromun» 1 mg polvere ER solvente per soluzione per infusione, 4 flaconcini + 4 fiale, A.I.C. n. 034483014/E (in base 10), 10WBU6 (in base 32), classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 17.800.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 22.874.200 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa allo specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A1815

DECRETO 25 gennaio 2001.

Regime di rimborsabiltà e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kogenate Bayer». (Decreto UAC/C n. 131/2000)**.**

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale KOGENATE BAYER - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/143/01 KOGENATE BAYER - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/143/02 KOGENATE BAYER - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/143/03 KOGENATE BAYER - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 4 agosto 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kogenate Bayer»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabitità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001, dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Kogenate Bayer», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale KOGENATE BAYER, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Kogenate Bayer» - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034955017/E (in base 10) 11BRS9 (in base 32);

«Kogenate Bayer» - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034955029/E (in base 10), 11BRSP (in base 32);

«Kogenate Bayer» - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034955031/E (in base 10), 11BRSR (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Art. 2.

La specialità medicinale «Kogenate Bayer», è classificata come segue:

«Kogenate Bayer» - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034955017/E (in base 10), 11BRS9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 292.500 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 451.600 (IVA inclusa);

«Kogenate Bayer» - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034955029/E (in base 10), 11BRSP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 585.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 833.700 (IVA inclusa).

«Kogenate Bayer» - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034955031/E (in base 10), 11BRSR (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 1.170.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote

di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 1.593.400 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 14 agosto 2001.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A1817

DECRETO 25 gennaio 2001.

Regime di rimborsabiltà e prezzo di vendita della specialità medicinale «Helixate Nexgen». (Decreto UAC/C n. 132/2000)**.**

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale HELIXATE NEXGEN - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/143/01 HELIXATE NEXGEN - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/143/02 HELIXATE NEXGEN - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV;

EU/1/00/143/03 HELIXATE NEXGEN - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 4 agosto 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Helixate Nexgen»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001, dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Helixate Nexgen», debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HELIXATE NEXGEN, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Helixate Nexgen» - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034956019/E (in base 10), 11BSRM (in base 32);

«Helixate Nexgen» - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034956021/E (in base 10), 11BSRP (in base 32);

«Helixate Nexgen» - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034956033/E (in base 10), 11BSS1 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Art. 2.

La specialità medicinale «Helixate Nexgen», è classificata come segue:

«Helixate Nexgen» - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034956019/E (in base 10), 11BSRM (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 292.500 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 451.600 (IVA inclusa);

«Helixate Nexgen» - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV, A.I.C. n. 034956021/E (in base 10), 11BSRP (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 585.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L 833.700 (IVA inclusa);

«Helixate Nexgen» - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + l kit uso EV, A.I.C. n. 034956033/E (in base 10), 11BSS1 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 1.170.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione i cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 1.593.400 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 14 agosto 2001.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A1816

DECRETO 25 gennaio 2001.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon Advance». (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 141/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 312 del 16 febbraio 1999, con il quale la Reckitt & Colmann Products Ltd Damson LaneHull HU8 7DS UK è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Gaviscon Advance», con le specificazioni di seguito indicate:

«Gaviscon Advance», sospensione orale 1000 mg + 200 mg, 10 ml flacone 500 ml;

A.I.C. n. 034248068/M (in base 10), 10P5D4 (in base 32);

sospensione orale 1000 mg + 200 mg, 10 ml flacone 180 ml;

A.I.C. n. 034248070/M (in base 10), 10P5D6 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GAVISCON ADVANCE è classificata come segue:

sospensione orale 1000 mg + 200 mg, 10 ml flacone 500 ml;

A.I.C. n. 034248068/M (in base 10), 10P5D4 (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 15.754 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 26.000 (IVA inclusa);

sospensione orale 1000 mg + 200 mg, 10 ml flacone 180 ml;

A.I.C. n. 034248070/M (in base 10), 10P5D6 (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.362 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 10.500 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Reckitt & Colmann Products Ltd Damson LaneHull HU8 7DS UK.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A1814

DECRETO 8 febbraio 2001.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992 ed aggiornamento degli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 4 dicembre 1996.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministero della sanità 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, concernente gli elenchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Tenuto conto che la Commissione stupefacenti delle Nazioni unite ha recentemente approvato l'inclusione della Diidroetorfina nella tabella I della Convenzione unica delle sostanze stupefacenti del 1961;

Tenuto conto che recenti segnalazioni degli organi di polizia indicano la Ketamina come oggetto d'abuso;

Considerato che gli effetti allucinogeni della Ketamina risultano simili a quelli prodotti dalla Fenciclidina, già inserita nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

Considerato che lo Zaleplon, lo Zopiclone e lo Zolpidem sono ipnotici pirazolopirimidinici, assimilabili per attività farmacologica alle benzodiazepine;

Considerato che il Brotizolam è un ipnotico benzodiazepinico;

Considerato che lo Zopiclone, lo Zolpidem ed il Brotizolam sono attualmente iscritti nella tabella VI di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

Considerato che le benzodiazepine sono attualmente inserite in tabella IV come sostanze ed in tabella V come preparazioni;

Tenuto conto che lo Zaleplon costituisce il principio attivo delle specialità medicinali Sonata e Zaleplon-Wyeth Medica Ireland, lo Zopiclone delle specialità medicinali Imovane, Sopivan, Zopiclone EG e Zopiclone Synthon, lo Zolpidem emitartrato delle specialità medicinali Niotal, Stilnox e Nottem, il Brotizolam delle specialità medicinali Lendormin e Nimbisan;

Considerato che la specialità medicinale ad uso veterinario Torbutrol contiene come principio attivo il butorfanolo;

Tenuto conto che il butorfanolo è classificato come sostanza stupefacente ed è inserito nella tabella IV di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992 sono aggiunte le seguenti sostanze:

TABELLA I

Diidroetorfina;

Ketamina.

TABELLA IV

Zaleplon;

Zolpidem;

Zopiclone;

Brotizolam.

Art. 2.

1. Dalle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992 sono eliminate le seguenti sostanze:

TABELLA VI

Zolpidem;

Zopiclone;

Brotizolam.

Art. 3.

1. Alle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 10 dicembre 1996 sono aggiunte le seguenti specialità medicinali:

TABELLA I

Ketamina cloridrato Ketalar fiale.

TABELLA IV

Butorfanolo tartrato Torbutrol iniettabile (uso veterinario).

TABELLA V

Zaleplon:
- Sonata capsule;
- Zaleplon-Wyeth Medica Ireland capsule;

Zolpidem emitartrato:
- Niotal compresse;
- Stilnox compresse;
- Nottem compresse.

Zopiclone:
- Imovane compresse;
- Sopivan compresse;
- Zopiclone EG compresse;
- Zopiclone Synthon compresse.

Brotizolam:
- Lendormin compresse;
- Nimbisan compresse.

Art. 4.

1. Nelle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 12 dicembre 1996 sono eliminate le seguenti specialità medicinali:

TABELLA VI

Zolpidem emitartrato:
- Niotal compresse;
- Stilnox compresse;
- Nottem compresse.

Zopiclone:
Imovane compresse;
Sopivan compresse;
Zopiclone EG compresse;
Zopiclone Synthon compresse.
Brotizolam:
Lendormin compresse;
Nimbisan compresse.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro della giustizia
FASSINO

01A1859

DECRETO 12 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Merxhani Mynyre del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Merxhani Mynyre ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed in riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 30 giugno 1979 presso la Scuola media superiore statale di medicina di Durres (Albania) della signora Merxhani Mynyre nata a Kavaja (Albania) il giorno 5 febbraio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La signora Merxhani Mynyre è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A1749

DECRETO 12 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bostan Nicoleta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bostan Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed in riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical rilasciato il 12 ottobre 1993 dalla Scuola statale post-liceale sanitaria di Bacau (Romania) alla sig.ra Bostan Nicoleta nata a Bacau (Romania) il giorno 21 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bostan Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A1748

DECRETO 12 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Shaqiri Merita del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Shaqiri Merita ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed in riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito il 30 ottobre 1997 presso al Scuola superiore di infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Shaqiri Merita nata a Elbasan (Albania) il giorno 4 febbraio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Shaqiri Merita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1747

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 gennaio 2001.

Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, recante: «Norme in materia di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 4, comma 4 e 75;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;

Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione»;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del già indicato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni relativo ai poteri organizzativi dei dirigenti generali;

Ritenuto di dover adottare il decreto ministeriale, di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei posti dirigenziali di livello non generale tra gli uffici dell'amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali e che tale ripartizione, ai sensi degli articoli 617, 618 e 619 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non riguarda la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto che, nelle more delle emanazioni dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999, occorre prevedere un ufficio stralcio per la trattazione degli affari riguardanti l'attuazione del definitivo passaggio delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

Decreta:

Art. 1.

Uffici dirigenziali delle direzioni generali

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Agli uffici dell'amministrazione centrale sono altresì assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonché di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29/1993.

3. I dipartimenti, le direzioni generali e i servizi di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata, con le relative attribuzioni per ciascuna di esse, rispettivamente, negli allegati da 2 a 6.

4. L'ufficio stralcio per gli istituti di alta cultura, di cui in premessa, indicato nell'allegato 7, opera fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999.

5. I dirigenti con funzioni tecniche per la progettazione e il supporto dei processi formativi - ferma restando, la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato, a norma degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, sono assegnati agli uffici centrali nel numero di 60 e agli uffici scolastici regionali nel numero di 352 e sono ripartiti come da allegato 9 per un totale complessivo di 412 unità.

6. I dirigenti con funzioni tecniche per la progettazione e il supporto dei processi formativi e i dirigenti con funzioni di consulenza, studio e ricerca, assegnati ai dipartimenti, sono ripartiti dal capo di ciascun Dipartimento.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le posizioni di responsabile dei singoli uffici, già disciplinate e previste dalla normativa vigente, le unità di livello dirigenziale assegnate agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro restano determinate nel numero di 22.

Art. 3.

Direzioni generali regionali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000, ciascun dirigente generale preposto ad ufficio scolastico regionale, con esclusione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del disposto di cui agli articoli 617, 618 e 619 del decreto legislativo n. 297/1994, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale, nel limite di organico complessivo di 221 unità, secondo la ripartizione numerica di cui all'allegato 8.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Le modifiche all'ordinamento degli uffici, disposte con il presente decreto, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri, dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 75

ALLEGATO 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Segreteria tecnica:
uffici dirigenziali di supporto e collaborazione con il capo dipartimento n. 3 - dirigenti con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca n. 7.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici:
uffici dirigenziali n. 13.

Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola:
uffici dirigenziali n. 5.

Direzione generale per le relazioni internazionali:
uffici dirigenziali n. 6.

Totale n. 27.

Dipartimento per i servizi nel territorio - Segreteria tecnica:
uffici dirigenziali di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento n. 3 - dirigenti con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (n. 16).

Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio:

uffici dirigenziali n. 14.

Direzione generale per l'istruzione post-secondaria, e degli adulti e per i percorsi integrati:

uffici dirigenziali n. 5.

Direzione generale per il personale della scuola e dell'amministrazione:

uffici dirigenziali n. 11.

Direzione generale per lo *status* dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie:

uffici dirigenziali n. 5.

Totale n. 38.

Servizio per gli affari economico-finanziari:

uffici dirigenziali n. 7 - dirigenti con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (n. 2).

Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica:

uffici dirigenziali n. 7 - dirigenti con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (n. 2).

Servizio per la comunicazione:

uffici dirigenziali n. 4 - dirigenti con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (n. 1).

Ufficio stralcio per gli istituti di alta cultura (per l'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508):

uffici dirigenziali n. 1.

Totale complessivo dei dirigenti preposti ad uffici n. 84.

Totale complessivo dei dirigenti con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (art. 19, comma 10, decreto legislativo n. 29/1993) (n. 28).

ALLEGATO 2

Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Segreteria tecnica.

Uffici dirigenziali di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento.

Ufficio I - Pianificazione strategica e programmazione.

Ufficio II - Documentazione, informazione e comunicazione.

Ufficio III - Monitoraggio, verifica e valutazione. Indirizzi relativi all'attività degli uffici in materia di controllo di gestione e valutazione dei dirigenti.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Ufficio I - Affari generali della Direzione generale; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi.

Area degli ordinamenti e dei curricoli

Ufficio II - Affari in materia di ordinamenti scolastici non rientranti nella competenza degli altri uffici dell'area; coordinamento della attività della Direzione generale in materia di attuazione dell'obbligo scolastico e delle iniziative per contrastare la dispersione scolastica; pari opportunità nella scuola.

Ufficio III - Ordinamenti e orientamenti della scuola materna e, in attuazione della legge 30/2000, della scuola dell'infanzia; ricerca ed innovazione nel settore; strumenti didattici; programmi delle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente.

Ufficio IV - Ordinamenti, curricoli e programmi scolastici della scuola elementare e della scuola media e, in attuazione della legge 30/2000, della scuola di base; ricerca ed innovazione nei suddetti settori; strumenti didattici e libri di testo; classi di concorso e programmi delle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente.

Ufficio V - Ordinamenti, curricoli e programmi scolastici dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e, in attuazione della legge 30/2000, degli indirizzi dell'area classico-umanistica e dell'area scientifica della scuola secondaria; ricerca ed innovazione nei suddetti settori; strumenti didattici e libri di testo; classi di concorso e programmi delle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente.

Ufficio VI - Ordinamenti, curricoli e programmi scolastici dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale e, in attuazione della legge 30/2000, degli indirizzi dell'area tecnica e tecnologica della scuola secondaria; ricerca ed innovazione nei suddetti settori; strumenti didattici e libri di testo; classi di concorso e programmi delle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente.

Ufficio VII - Ordinamenti, curricoli e programmi scolastici degli istituti d'arte e dei licei artistici dell'istruzione artistica e, in attuazione della legge n. 30/2000, degli indirizzi dell'area artistica e musicale della scuola secondaria; ricerca ed innovazione nei suddetti settori; strumenti didattici e libri di testo; classi di concorso e programmi delle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente.

Area della valutazione, degli esami e della certificazione

Ufficio VIII - Problematiche e affari riguardanti gli esami e la valutazione degli apprendimenti; predisposizione della relativa disciplina secondaria; certificazioni e titoli di studio; esami di Stato e relative commissioni.

Ufficio IX - Esami di Stato per l'accesso alle professioni; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale; riconoscimento dei titoli professionali dell'Unione europea per l'esercizio della professione docente.

Area dell'autonomia scolastica

Ufficio X - Problematiche e affari riguardanti l'autonomia scolastica; ricerca ed innovazione sulle tecnologie didattiche; sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche; convenzioni e protocolli di intesa con Enti esterni; Fondazioni e donazioni

Ufficio XI - Coordinamento in materia di organi collegiali della scuola, a livello centrale, regionale e locale; organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative; elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; servizio di segreteria del C.S.P.I.

Ufficio XII - Vigilanza sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione; attività connesse agli indirizzi del Ministro per l'individuazione delle priorità per i due istituti.

Ufficio XIII- Gestione del personale in servizio nella Direzione generale; documentazione e comunicazione; controllo di gestione; contabilità; economato.

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Ufficio I - Affari generali della Direzione generale; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi.

Ufficio II - Indirizzi generali in materia di formazione e aggiornamento del personale della scuola e programmazione delle politiche formative; indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente.

Ufficio III - Regolazione del sistema di formazione; accreditamento dei soggetti che possono erogare servizi di formazione e aggiornamento; sistemi di certificazione; definizione di standard di qualità.

Ufficio IV - Promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola; monitoraggio e valutazione del sistema di formazione e aggiornamento.

Ufficio V - Ufficio di contabilità; economato; gestione del personale in servizio nella Direzione generale; documentazione e comunicazione; controllo di gestione.

DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ufficio I - Affari generali della Direzione generale; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi.

Ufficio II - Cooperazione con l'Unione europea nel settore dell'istruzione e relativi rapporti bilaterali con gli Stati membri.

Ufficio III - Cooperazione con l'Unione europea nel settore della formazione e relativi rapporti bilaterali con gli Stati membri.

Ufficio IV - Cooperazione multilaterale; Consiglio d'Europa; UNESCO; OCSE; ONU. Rapporti bilaterali con gli Stati non membri dell'Unione europea. Rapporti con il Ministero degli affari esteri per i problemi riguardanti il funzionamento di istituzioni e corsi italiani all'estero; assistenti stranieri; scuole europee; cerimoniale.

Ufficio V - Fondi strutturali.

Ufficio VI - Ufficio di contabilità; economato; gestione del personale in servizio nella Direzione generale; documentazione e comunicazione, controllo di gestione.

ALLEGATO 3

Dipartimento per i servizi nel territorio - Segreteria tecnica.

Uffici dirigenziali di supporto e collaborazione con il Capo dipartimento.

Ufficio I - Pianificazione strategica e programmazione.

Ufficio II - Documentazione, informazione e comunicazione.

Ufficio III - Monitoraggio, verifica e valutazione. Indirizzi relativi all'attività degli uffici in materia di controllo di gestione e valutazione dei dirigenti.

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO

Ufficio I - Affari generali della Direzione generale; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi.

Area dei servizi

Ufficio II - Indirizzi per la pianificazione e l'organizzazione dei servizi erogati dagli uffici scolastici regionali, per la valutazione della loro efficienza e l'uniformità dei relativi livelli.

Ufficio III - Indirizzi per la pianificazione e l'organizzazione dei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche ed educative, per la valutazione della loro efficienza e l'uniformità dei relativi livelli.

Ufficio IV - Indirizzi per i servizi relativi all'integrazione degli studenti in situazioni di handicap e all'accoglienza ed integrazione degli studenti immigrati.

Ufficio V - Indirizzi, nel rispetto delle competenze delle regioni, in materia di diritto allo studio, dimensionamento delle istituzioni scolastiche, distribuzione territoriale delle scuole, corsi di studio, edilizia scolastica. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ufficio VI - Indirizzi per la valutazione dell'efficienza dei servizi nel territorio; analisi e monitoraggio dei processi di lavoro e dell'organizzazione degli uffici, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del Ministero.

Area della parità scolastica

Ufficio VII - Indirizzi relativi ai servizi erogati dagli uffici scolastici regionali alle scuole non statali.

Ufficio VIII - Indirizzi per la vigilanza sulle scuole non statali materne, elementari e medie e, in attuazione della legge n. 30/2000, sulle scuole dell'infanzia e sulle scuole di base non statali, comprese le scuole straniere in Italia.

Ufficio IX - Indirizzi per la vigilanza sulle scuole e sui corsi non statali d'istruzione secondaria, compresi le scuole e i corsi stranieri in Italia.

Area del contenzioso

Ufficio X - Linee di indirizzo e coordinamento della gestione del contenzioso concernente il personale (dirigente e non) del comparto ministeri e l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione centrale. Linee di indirizzo per l'attività di conciliazione. Contenzioso del personale dell'amministrazione centrale. Consulenza legale. Banca dati del contenzioso.

Ufficio XI - Linee di indirizzo e coordinamento della gestione del contenzioso del personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola. Linee di indirizzo per l'attività di conciliazione. Consulenza legale.

Ufficio XII - Affari penali. Procedimenti disciplinari. Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di ricorsi giurisdizionali alla Corte dei conti. Assistenza legale.

Ufficio XIII - Contabilità ed economato. Vigilanza sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci»; vigilanza e sorveglianza sugli altri enti previsti dall'art. 605 del testo unico n. 297/1994.

Ufficio XIV - Documentazione e controllo di gestione.

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE POST-SECONDARIA E DEGLI ADULTI E PER PERCORSI INTEGRATI

Ufficio I - Affari generali della Direzione generale; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi. Raccordo delle attività della Direzione con le competenze in materia delle regioni.

Ufficio II - Obbligo formativo; percorsi integrati di istruzione e formazione; coordinamento delle iniziative della Direzione generale per contrastare deficit di scolarità e di formazione; interventi di istruzione e formazione per il riequilibrio territoriale.

Ufficio III - Istruzione superiore non universitaria, inclusa l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

Ufficio IV - Educazione e istruzione permanente degli adulti.

Ufficio V - Documentazione, contabilità ed economato, controllo di gestione.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio I - Affari generali della Direzione generale; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi. Relazioni sindacali.

Area acquisizione e gestione risorse umane amministrazione centrale e periferica

Ufficio II - Organici, reclutamento e selezione del personale dell'amministrazione centrale e periferica, compreso il personale dirigenziale. Attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero.

Ufficio III - Rapporto di lavoro del personale dirigente e non dell'amministrazione centrale e periferica; contrattazione. Trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'amministrazione centrale.

Ufficio IV - Formazione del personale dirigente e non dell'amministrazione centrale e periferica.

Area acquisizione e gestione risorse umane della scuola

Ufficio V - Reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici. Rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici; contrattazione.

Ufficio VI - Reclutamento e selezione del personale docente e A.T.A.

Ufficio VII - Disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale docente; nuovi modelli di prestazione del servizio; contrattazione.

Ufficio VIII - Disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale ATA; nuovi modelli di prestazione del servizio; contrattazione.

Ufficio IX - Pianificazione e allocazione delle risorse umane (dotazioni organiche).

Ufficio X - Supporto tecnico finanziario alla contrattazione nazionale del personale dell'amministrazione centrale e periferica e del personale della scuola; contabilità ed economato; assistenza fiscale.

Ufficio XI - Documentazione e controllo di gestione; servizi ispettivi.

DIREZIONE GENERALE PER LO STATUS DELLO STUDENTE PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE ATTIVITÀ MOTORIE

Ufficio I - Affari generali della Direzione generale; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree della Direzione generale e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi; iniziative per contrastare la dispersione scolastica.

Ufficio II - Status dello studente e analisi della condizione giovanile; politiche sociali in favore dei giovani e servizi a sostegno delle attività promosse dagli studenti.

Ufficio III - Strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività; supporto dell'attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.

Ufficio IV - Indirizzi e strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport.

Ufficio V - Documentazione, contabilità ed economato, controllo di gestione.

ALLEGATO 4

SERVIZIO PER GLI AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Ufficio I - Affari generali del servizio; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree del servizio e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi; comunicazione; controllo di gestione.

Ufficio II - Redazione del bilancio, operazioni di variazioni ed assestamento e redazione delle proposte per la legge finanziaria. Predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo. Consulenza e assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici.

Ufficio III - Rilevazione del fabbisogno finanziario dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, avvalendosi dei dati forniti dagli uffici interessati; predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti; monitoraggio dei flussi finanziari e degli andamenti di spesa.

Ufficio IV - Predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, d'intesa con l'ufficio legislativo. Conto annuale ed aspetti finanziari connessi con la contrattazione collettiva integrativa nazionale.

Ufficio V - Indicazioni per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche. Revisori dei conti. Monitoraggio sui flussi di cassa delle scuole. Coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento.

Ufficio VI- Servizi generali e comuni dell'amministrazione centrale. Gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale. ufficio del Consegnatario. servizio di cassa.

Ufficio VII - Consulenza legale all'amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti uffici e fatte salve le competenze spettanti al servizio per l'informatica e l'innovazione tecnologica. Coordinamento delle attività degli uffici centrali e periferici in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999. Attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo.

ALLEGATO 5

SERVIZIO PER L'AUTOMAZIONE INFORMATICA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ufficio I - Affari generali del servizio; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree del servizio e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi.

Ufficio II - Rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo; vigilanza sull'applicazione dei contratti.

Ufficio III - Rapporti con gli uffici centrali e periferici per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo delle procedure; pianificazione delle attività del sistema informativo, con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso.

Ufficio IV - Formulazione dei piani per le politiche di innovazione tecnologica; definizione degli standard tecnologici e consulenza alle istituzioni scolastiche in materia di strutture tecnologiche; studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni.

Ufficio V - Contabilità; controllo di gestione.

Ufficio di statistica

Ufficio VI - Rilevazioni ed elaborazioni relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola di base.

Ufficio VII - Rilevazioni ed elaborazioni relative alla scuola secondaria e all'istruzione post-secondaria. Rilevazioni ed elaborazioni relative all'attività amministrativa degli uffici.

ALLEGATO 6

SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE

Ufficio I - Affari generali del servizio; aree tematiche afferenti alle competenze di più uffici di diverse aree del servizio e/o non imputabili a specifiche competenze degli uffici medesimi; rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie; ricerche relative alle domande di servizi e prestazioni; monitoraggi, indagini demoscopiche e analisi di valutazione. Controllo di gestione.

Ufficio II - Coordinamento e supporto alle iniziative di comunicazione degli uffici centrali e periferici del Ministero: incontri, manifestazioni, mostre, convegni, eventi, editoria e prodotti informativi anche multimediali; rete intranet, sito web.

Ufficio III - Organizzazione e coordinamento delle funzioni di interfaccia istituzionale per la realizzazione di servizi in collaborazione con soggetti esterni; coordinamento attività del servizio aventi implicazioni di spesa; gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale attinenti alle competenze del servizio; biblioteca ed emeroteca.

Ufficio IV - Gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico a livello centrale; coordinamento e indirizzo relativi all'attività degli uffici per le relazioni con il pubblico a livello periferico e dei servizi per la comunicazione delle istituzioni scolastiche.

ALLEGATO 7

UFFICIO STRALCIO PER GLI ISTITUTI DI ALTA CULTURA
(per l'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Affari generali. Accademie di belle arti; Accademia nazionale di danza; Accademia nazionale d'arte drammatica; istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA); Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati. Personale amministrativo degli istituti d'alta cultura.

ALLEGATO 8

DIRIGENTI PRESSO GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Uffici scolastici regionali	Posti
Abruzzo	8
Basilicata	5
Calabria	11
Campania	16
Emilia-Romagna	18
Friuli-Venezia Giulia	8
Lazio	15
Liguria	8
Lombardia	23
Marche	8
Molise	5
Piemonte	16
Puglia	13
Sardegna	9
Sicilia	19
Toscana	20
Umbria	5
Veneto	14
TOTALE . . .	221

ALLEGATO 9

DIRIGENTI CON FUNZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E IL SUPPORTO DEI PROCESSI FORMATIVI

Amministrazione centrale (*)	Posti
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione	32
Dipartimento per i servizi nel territorio	24
Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica	4
TOTALE . . .	60

Uffici scolastici regionali	Posti
Abruzzo	13
Basilicata	8
Calabria	17
Campania	34
Emilia-Romagna	26
Friuli- Venezia Giulia	13
Lazio	32
Liguria	13
Lombardia	34
Marche	13
Molise	8
Piemonte	24
Puglia	18
Sardegna	13
Sicilia	28
Toscana	28
Umbria	8
Veneto	22
TOTALE . . .	352

(*) I dirigenti con funzioni tecniche per la progettazione e il supporto dei processi formativi, previa intesa con i Capi degli uffici presso cui risultano assegnati, possono essere utilizzati da tutti gli uffici dell'amministrazione centrale in ragione delle esigenze dei medesimi.

01A1649

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Frosinone - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta velocità della tratta Roma-Napoli» tra le progressive km 65+509 e km 84+390 - Lotto gestionale 1.4. (Decreto n.29274).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particoalre l'art. 11, recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i creteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 30 settembre 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Frosinone - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta velocità della tratta Roma-Napoli» tra le progressive km 65+509 e km 84+390 - Lotto gestionale 1.4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1024

DECRETO 13 dicembre 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - Area del comune di Frosinone e Caserta - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta velocità della tratta Roma-Napoli» tra le progressive km 84+435 e km 117+287 e km 148+744 - Lotto gestionale 2. (Decreto n. 29275).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particoalre l'art. 11, recante, norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dall'8 settembre 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Frosinone e Caserta - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta velocità della tratta Roma-Napoli» tra le progressive km 84+435 e km 117+287; km 117+287 e km 148+744 - Lotto gestionale 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1025

DECRETO 13 dicembre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, unità di Benevento. (Decreto n. 29276).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 agosto 2000 al 1° febbraio 2001, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, sede in Benevento, unità di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1026

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Linostar, unità di Patrica. (Decreto n. 29277).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 maggio 1999 al 17 maggio 2000, dalla S.p.a. Linostar;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1999, n. 27361, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Linostar con sede in Milano per l'unità di Patrica (Frosinone) per il periodo dal 18 maggio 1999 al 17 maggio 2000;

Visti gli accertamenti istruttori trasmessi dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Frosinone, a corredo dell'istanza di proroga presentata dall'azienda in argomento per il periodo dal 18 novembre 1999 al 17 maggio 2000, dai quali emerge il mancato completamento degli investimenti previsti dal programma inizialmente predisposto;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di revocare il provvedimento adottato e di approvare il programma presentato dall'azienda in parola per un periodo più limitato rispetto a quanto richiesto dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto ministeriale 15 novembre 1999, n. 27361, con il quale è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano, per l'unità di Patrica (Frosinone) per il periodo dal 18 maggio 1999 al 17 maggio 2000;

Art. 2.

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale della S.p.a. Linostar, con sede in Milano, per l'unità di Patrica, limitatamente al periodo 18 maggio 1999 al 17 novembre 1999;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1027

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Ser.Ind., unità di Fisciano. (Decreto n. 29278).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2000, dalla ditta S.c. a r.l. Ser.Ind.;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2000, della ditta S.c. a r.l. Ser.Ind., sede in Sarno (Salerno), unità di Fisciano (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1028

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Innse Berardi, unità di Brescia. (Decreto n. 29279).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Innse Berardi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Innse Berardi, sede in Brescia, unità di Brescia.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 maggio 2000, n. 28246.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1029

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Cogir Impianti, unità di stabilimento presso AGIP di Priolo. (Decreto n. 29280).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, dalla ditta S.r.l. Cogir impianti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, della ditta S.r.l. Cogir impianti, sede in Siracusa, unità di Stabilimento presso AGIP - Priolo (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1030

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sinca, unità di Arzano. (Decreto n. 29281).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Sinca;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001, della ditta S.p.a. Sinca, sede in Centro direzionale Isola G1 (Napoli), unità di Arzano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1031

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Smim Impianti, unità di Gela. (Decreto n. 29282).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 maggio 2000 al 30 aprile 2002, dalla ditta S.p.a. Smim Impianti;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 2000 al 30 aprile 2002, della ditta S.p.a. Smim Impianti, sede in Palermo, unità di Gela (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1032

DECRETO 13 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, unità di Valperga. (Decreto n. 29283).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Photovox tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox con sede in Valperga (Torino), unità di Valperga (Torino), per un massimo di trentasei unità lavorative per il periodo dal 10 aprile 2000 al 9 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 10 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1033

DECRETO 13 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, unità di Borgo San Dalmazzo. (Decreto n. 29284).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bertello tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per un massimo di trentasei unità lavorative per il periodo dal 16 ottobre 2000 al 15 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 2000 con decorrenza 16 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1034

DECRETO 13 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrania, unità di Cairo Montenotte. (Decreto n. 29285).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ferrania tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrania, con sede in Cairo Montenotte (Savona), unità di Cairo Montenotte - frazione di Ferrania (Savona), per un massimo di centocinque unità lavorative per il periodo dal 1º ottobre 2000 al 31 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 2000 con decorrenza 1º ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1035

DECRETO 13 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa, unità di Roma. (Decreto n. 29286).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Efimpianti, in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale datato 3 giugno 1995, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 17 ottobre 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efimpianti, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di quattordici unità lavorative per il periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto di liquidazione del 20 maggio 1994. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1036

DECRETO 13 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzoni Pietro, unità di Bari, Bazzano, Avezzano, Borgo S. Lorenzo, Sesto Fiorentino, Foggia, Livorno, San Vincenzo, Porto Ferraio, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Reggio Calabria, Palmi, Rende, Castrovillari, Diamante, Roma, San Donato Milanese, San Vito dei Normanni, Sassari, Selargius, Iglesias, Terni e Torino. (Decreto n. 29287).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mazzoni Pietro tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzoni Pietro, con sede in Milano, unità di Bari, per un massimo di cinquanta unità lavorative; Bazzano - Avezzano (L'Aquila), per un massimo di trenta unità lavorative; Borgo S. Lorenzo e Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di ventiquattro unità lavorative; Foggia, per un massimo di otto unità lavorative; Livorno, San Vincenzo e Porto Ferraio (Livorno), per un massimo di sedici unità lavorative; Marcellinara (Catanzaro), per un massimo di venti unità lavorative; Novi Ligure (Alessandria), per un massimo di tre unità lavorative; Nuoro, per un massimo di ventiquattro unità lavorative; Reggio Calabria Palmi, per un massimo di cinque unità lavorative; Rende - Castrovillari - Diamante (Cosenza), per un massimo di quindici unità lavorative; Roma, per un massimo di sedici unità lavorative; San Donato Milanese (Milano), per un massimo di undici unità lavorative; San Vito dei Normanni (Brindisi), per un massimo di dodici unità lavorative; Sassari, per un massimo di cinque unità lavorative; Selargius - Iglesias (Cagliari), per un massimo di cinquantuno unità lavorative; Terni, per un massimo di otto unità lavorative; Torino, per un massimo di sei unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1037

DECRETO 13 dicembre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 29288).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, con sede in Milano, e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per un massimo di 41 dipendenti prepensionabili di cui:

magazzino: sei;

impiantistica: cinque;

servizi generali: tre;

preparazione matrici: venti;

sistema/scanner/tir: sette,

per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1038

DECRETO 13 dicembre 2000.

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Frosinone: Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta Velocità» della tratta Roma-Napoli tra le progressive km 65 + 509 e km 84 + 390 - Lotto gestionale 1.4. (Decreto n. 29289).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, con decorrenza 30 settembre 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disocuppazione nella misura

prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Frosinone Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta Velocità» della tratta Roma-Napoli tra le progressive km 65 + 509 e km 84 + 390 - Lotto gestionale 1.4, per il periodo dal 30 settembre 1999 al 29 marzo 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 30 marzo 2000 al 29 settembre 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 30 settembre 2000 al 29 marzo 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 30 marzo 2001 al 29 settembre 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 30 settembre 2001 al 29 dicembre 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1039

DECRETO 13 dicembre 2000.

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Frosinone e Caserta: Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta Velocità» della tratta Roma-Napoli tra le progressive km 84 + 435 e km 117 + 287; km 117 + 287 e km 148 + 744 - Lotto gestionale 2. (Decreto n. 29290).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, con decorrenza 8 settembre 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disocuppazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

per area del comune di Frosinone e Caserta: Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria «Alta Velocità» della tratta Roma-Napoli tra le progressive Km 84 + 435 e Km 117 + 287; Km 117 + 287 e Km 148 + 744 - Lotto gestionale 2, per il periodo dall'8 settembre 1999 al 7 marzo 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dall'8 marzo 2000 al 7 settembre 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dall'8 settembre 2000 al 7 marzo 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dall'8 marzo 2001 al 7 settembre 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dall'8 settembre 2001 al 7 dicembre 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1040

DECRETO 13 dicembre 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, unità di Benevento. (Decreto n. 29291).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 dicembre 1999, dal 2 agosto 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, con sede in Benevento, e unità di Benevento, per un massimo di 23 unità lavorative per il periodo dal 2 agosto 2000 al 1° febbraio 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto di liquidazione del 14 giugno 1996 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1041

DECRETO 13 dicembre 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, unità di Patrica. (Decreto n. 29292).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Linostar tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano, e unità di Patrica (Frosinone), per un massimo di 56 unità lavorative per il periodo dal 18 maggio 1999 al 17 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1999 con decorrenza 18 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 novembre 1999, n. 27371.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1042

DECRETO 13 dicembre 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Ser.Ind., unità di Fisciano. (Decreto n. 29293).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Ser.Ind. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Ser.Ind., con sede in Sarno (Salerno), e unità di Fisciano (Salerno), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000, unità di Fisciano (Salerno) per un massimo di 35 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1043

DECRETO 13 dicembre 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Innse Berardi, unità di Brescia. (Decreto n. 29294).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Innse Berardi tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Innse Berardi, con sede in Brescia, e unità di Brescia, per un massimo di 150 unità lavorative per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 10 gennaio 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 28263.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001, unità di Brescia, per un massimo di 150 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 2000 con decorrenza 10 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1044

DECRETO 13 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogir Impianti, unità di stabilimento presso Agip di Priolo. (Decreto n. 29295).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cogir impianti tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogir impianti, in Siracusa, unità di stabilimento presso Agip di Priolo (Siracusa), per un massimo di 60 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1045

DECRETO 13 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sinca, unità di Arzano. (Decreto n. 29296).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sinca tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sinca, con sede nel Centro direzionale isola G1 in Napoli, unità Arzano (Napoli), per un massimo di 124 unità lavorative per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 2000 con decorrenza 2 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1046

DECRETO 13 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti, unità di Gela. (Decreto n. 29297).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Smim Impianti tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti, con sede in Palermo, e unità di Gela (Palermo), per un massimo di 97 unità lavorative per il periodo dal 2 maggio 2000 al 1° novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 2 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1047

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata «La Bruzia distribuzione», in Rende.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1999 con il quale la società cooperativa a responsabilità limitata «La Bruzia distribuzione», con sede in Rende (Cosenza), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Bozzo Maurizio comunicava le proprie dimissioni;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Corriere Margherita residente in Castrolibero (Cosenza) alla via S. Pertini n. 4 - Complesso Melissa - è nominata commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata «La Bruzia distribuzione», con sede in Rende (Cosenza) alla Contrada Failla via Giovanni XXIII n. 9, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 novembre 1999 in sostituzione del dott. Bozzo Maurizio rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1745

DECRETO 24 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2000 con il quale la dott.ssa Simonetta Farina è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora» con sede in Vibo Valentia, già sciolta con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997;

Vista la nota con cui la dott.ssa Simonetta Farina comunicava la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora» con sede in Vibo Valentia, al corso Umberto n. 1, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997, in sostituzione della dott.ssa Simonetta Farina rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1746

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edil 90», in Bitetto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 ottobre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edil 90» con sede in Bitetto, posizione n. 6740/246957, costituita per rogito del notaio dott. Massimo Cesaroni in data 5 aprile 1990, repertorio n. 55848, registro imprese n. 26124, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1718

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Orchidea A», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Orchidea A», con sede in Molfetta, posizione n. 6562/243062, costituita per rogito del notaio dott. Barbera Filomena in data 20 luglio 1989, repertorio n. 5810, registro imprese n. 9692, omologata dal tribunale di Trani è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1719

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori S.I.R.T.I.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 settembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoratori S.I.R.T.I.» con sede in Bari, posizione n. 6994/253518, costituita per rogito del notaio dott. Michele Somma in data 30 aprile 1991, repertorio n. 31764, registro imprese n. 27649, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1720

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Bari 90», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 settembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Bari 90» con sede in Bari, posizione n. 6668/245731, costituita per rogito del notaio dott. Vittorio Labriola in data 31 gennaio 1990, repertorio n. 5863, registro imprese n. 25762, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1721

DECRETO 6 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Angius», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Angius» con sede in Bari, posizione n. 4255/173059, costituita per rogito del notaio dott. Remigio Perchinunno in data 3 gennaio 1980, repertorio n. 18998, registro imprese n. 11590, omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2001

Il dirigente: BALDI

01A1722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Criteri e relativo riparto dei mutui previsti dalla legge n. 144/1999, art. 28, comma 2, nonché dell'annualità residua di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito nella legge n. 68/1993, a favore dei comuni montani del centro-nord e dei loro consorzi. (Deliberazione n. 129).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, ed in particolare l'art. 1, comma 3, convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, che attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni del centro-nord;

Visto l'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardante il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 28, della legge n. 144/1999, che concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui

opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulato in data 23 novembre 2000;

Considerato che il citato art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, rifinanzia gli interventi di metanizzazione già avviati e finanziati con la legge n. 68/1993, e che a valere su quest'ultima permangono quote di limiti di impegno non ancora attivate;

Ritenuto opportuno ripartire le complessive disponibilità finanziarie a livello regionale proporzionalmente alla superficie e popolazione montana di ciascuna regione interessata e di applicare i medesimi indicatori, sia alle risorse provenienti dall'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, che a quelle provenienti dalla legge n. 68/1993, e non ancora utilizzate;

Considerato che il riparto dei contributi, che decorrono dall'anno 2000, deve essere effettuato dal CIPE;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono approvati i seguenti criteri e modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi, secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

È approvato, sulla base di tali criteri, il riparto tra le regioni e le province autonome delle annualità di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999, nonché delle annualità residue di cui al decreto-legge n. 8/1993, art. 1, comma 3, convertito in legge n. 68/1993, secondo le allegate tabelle *A* e *B* che fanno parte integrante della presente delibera.

Soggetti beneficiari:

a) comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati tutti i comuni che non hanno completato la rete di distribuzione all'utenza;

b) comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione del loro territorio già avviata e finanziata con la legge n. 68/1993, o con altre fonti di finanziamento;

c) comuni montani e loro consorzi che prevedono l'approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili.

Riparto.

Tutte le risorse, compresi i residui di cui alla legge n. 68/1993, sono ripartite su base regionale.

Il riparto regionale viene effettuato nella misura proporzionale del 50% in funzione della popolazione montana e nella misura del 50% in funzione del territorio montano.

Concorso dello Stato all'ammortamento del mutuo.

Lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interessi). La quota è elevata all'80% per i comuni compresi nella zona climatica F (con gradi giorno superiori a 3000).

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a garantire a livello regionale l'intero contributo dell'ultimo progetto inserito utilmente in graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota.

Procedure.

I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, devono presentare alle regioni le domande di mutuo sulla base del progetto preliminare.

Le regioni, entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, devono valutare i progetti sulla base di specifici criteri di priorità e formulare la relativa graduatoria.

La Cassa depositi e prestiti:

sulla base delle disponibilità finanziarie regionali e rispettando la graduatoria regionale, richiederà il progetto definitivo dell'opera ai comuni ammissibili al contributo;

entro tre mesi dalla ricezione della documentazione completa procederà alla concessione definitiva dei relativi mutui.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province Autonome di Trento e Bolzano.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 218

TABELLA *A*

Comuni montani del Centro Nord – Ripartizione dell'annualità di cui alla legge 144/1999, art. 28, comma 2

	Parametri di riferimento		Ripartizione annualità lire 10.000.000.000	Attualizzazione della quota di annualità (**)	
Regione	Superficie montana *(in ettari)*	Popolazione montana	Quota assegnata in Lire (*)	Importo mutuabile	Conversione in EURO (***)
PIEMONTE	1.316.629	662.606	1.245.423.187	**9.504.377.925**	4.908.601,55
VALLE D'AOSTA	326.341	119.610	272.384.930	**2.078.690.473**	1.073.554,04
LOMBARDIA	1.021.774	1.188.901	1.515.447.338	**11.565.052.239**	5.972.851,02
LIGURIA	442.066	343.177	516.364.109	**3.940.604.039**	2.035.152,14
PROV.AUT.BOLZANO	739.998	457.370	769.101.435	**5.869.354.913**	3.031.268,84
PROV.AUT.TRENTO	620.687	466.911	712.858.735	**5.440.141.868**	2.809.598,80
VENETO	588.592	383.192	627.526.045	**4.788.930.180**	2.473.276,03
FRIULI VENEZIA GIULIA	447.102	177.518	384.283.029	**2.932.634.604**	1.514.579,37
EMILIA ROMAGNA	846.288	350.919	739.511.457	**5.643.540.635**	2.914.645,50
TOSCANA	933.950	456.199	872.195.896	**6.656.114.567**	3.437.596,29
UMBRIA	717.399	514.470	803.435.439	**6.131.372.955**	3.166.589,86
MARCHE	560.023	298.862	543.587.789	**4.148.360.037**	2.142.449,16
LAZIO	759.536	725.676	997.880.611	**7.615.270.490**	3.932.958,98
Totale	**9.320.385**	**6.145.411**	**10.000.000.000**	**76.314.444.925**	39.413.121,58

(*) Calcolata sulla base della media aritmetica tra le quote percentuali della superficie montana e della popolazione montana regionali

(**) Il plafond è stato determinato dall'attualizzazione dell'impegno di spesa di lire 10.000.000.000 previsto dalla legge, per 10 anni, al tasso/Cassa corrente (al 15/11/2000) del 5,45%. Esso è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso.

(***) 1 Euro = 1936.27 lire

TABELLA *B*

Comuni montani del Centro Nord – Ripartizione

Regione	Parametri di riferimento		Ripartizione annualità residua di *lire* 5.134.000.000	Attualizzazione della quota di annualità (**)	
	Superficie montana (in ettari)	Popolazione montana	Quota Assegnata in Lire (*)	Importo Mutuabile	Conversione in Euro (***)
PIEMONTE	1.316.629	662.606	639.400.264	**7.541.422.064**	3.894.819,45
VALLE D'AOSTA	326.341	119.610	139.842.423	**1.649.374.880**	851.831,04
LOMBARDIA	1.021.774	1.188.901	778.030.663	**9.176.501.694**	4.739.267,61
LIGURIA	442.066	343.177	265.101.334	**3.126.744.168**	1.614.828,60
PROV.AUT.BOLZANO	739.998	457.370	394.856.677	**4.657.146.737**	2.405.215,56
PROV.AUT.TRENTO	620.687	466.911	365.981.675	**4.316.579.816**	2.229.327,43
VENETO	588.592	383.192	322.171.872	**3.799.864.022**	1.962.465,99
FRIULI VENEZIA GIULIA	447.102	177.518	197.290.907	**2.326.952.430**	1.201.770,64
EMILIA ROMAGNA	846.288	350.919	379.665.182	**4.477.970.279**	2.312.678,64
TOSCANA	933.950	456.199	447.785.373	**5.281.415.538**	2.727.623,49
UMBRIA	717.399	514.470	412.483.754	**4.865.049.733**	2.512.588,50
MARCHE	560.023	298.862	279.077.971	**3.291.591.955**	1.699.965,37
LAZIO	759.536	725.676	512.311.905	**6.042.475.305**	3.120.678,06
Totale	**9.320.385**	**6.145.411**	**5.134.000.000**	**60.553.088.621**	31.273.060,38

(*) Calcolata sulla base della media aritmetica tra le quota percentuali della superficie montana e della popolazione montana regionali

(**) Il plafond è stato determinato dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale di lire 5.134.000.000 (quello originario previsto dal DL 8/1993 è di 20 miliardi), per 20 anni, al tasso/Cassa corrente (al 15/11/2000) del 5,75%. Esso è, pertanto, suscettibile di variazione, variando il tasso.

(***) 1 Euro = 1.936,27 lire

01A1714

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 253/88 - Costruzione di un acquedotto di alimentazione delle zone costiere di Gairo, Cardedu e Barisardo - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 131/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 253/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente Sardo acquedotti e fognature, regolante il finanziamento di lire 11.864 milioni per la realizzazione dell'acquedotto per l'alimentazione delle zone costiere di Gairo, Cardedu e Barisardo;

Vista la nota n. 2259 del 3 aprile 1998, con la quale l'Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di variazioni progettuali alle opere in convenzione;

Vista la nota n. 5600 del 1° agosto 2000, con la quale l'Ente attuatore ha chiesto una proroga dei termini della convenzione fino al 30 giugno 2001;

Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione dell'8 giugno 1998, ha rilevato che con le varianti in esame si consegue il risultato di ampliare la fruibilità dell'opera;

Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione in data 24 novembre 2000, ha espresso parere favorevole in quanto le varianti proposte sono indispensabili per la funzionalità e fruibilità del progetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 253/88 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito riportato.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 30 giugno 2001.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	8.379	6.188	8.702
Imprevisti	652	2.816	47
Lievitazione prezzi	100	90	345
Spese generali	993	928	928
I.V.A.	1.740	1.842	1.842
TOTALE . . .	11.864	11.864	11.864

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 267

01A1724

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 230/87 - Lavori di costruzione dell'acquedotto comunale della Sardegna centro-occidentale alimentato dal serbatoio Temo (I e II lotto) - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 132/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 230/87 stipulata, in data 8 marzo 1988, tra l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente sardo acquedotti e fognature, regolante il finanziamento di lire 70.600 milioni per la realizzazione dell'acquedotto comunale della Sardegna centro-occidentale alimentato dal serbatoio Temo;

Vista la nota n. 3035 del 7 maggio 1998, con la quale l'Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione compren-

denti, tra l'altro, la realizzazione di ml 8.250 di condotta, dal partitore di Bosa a Macomer, in ghisa sferoidale invece che in cemento-amianto;

Considerato che le suddette variazioni progettuali comportano l'utilizzo delle economie IVA e un maggiore tempo utile di trenta mesi per la loro realizzazione;

Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 22 luglio 1998, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 24 novembre 2000, ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 230/87 ed il nuovo quadro economico, di seguito riportato, della convenzione medesima, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	51.116	39.712	54.737
Imprevisti	2.054	13.458	—
Lievitazione prezzi	1.970	1.970	3.463
Spese generali	4.840	4.840	4.840
I.V.A.	10.620	10.620	7.650
TOTALE . . .	70.600	70.600	70.600

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 268

01A1723

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazione e integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduti i decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 11 aprile 1996;

Veduta la delibera della facoltà di sociologia del 1º marzo 2000, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni rispettivamente del 29 e 30 giugno 2000, relativa all'istituzione, presso la predetta facoltà, del corso di laurea in scienze della comunicazione;

Veduta, in argomento, la delibera della facoltà di sociologia del 27 luglio 2000, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni rispettivamente del 28 e 29 settembre 2000;

Veduto il parere favorevole all'istituzione del predetto corso di laurea espresso dal comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane nella riunione del 18 luglio 2000;

Veduto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Università degli studi di Urbino nella riunione del 3 agosto 2000;

Veduta la nota del MURST - prot. n. 1909 del 21 novembre 2000, ed i rilievi in essa contenuta;

Veduta la nota del MURST - prot. n. 70 del 19 gennaio 2001, e l'allegato parere del consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2000;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 10 gennaio 2001, approvata dal senato accademico nella riunione del 16 gennaio 2001, con la quale la facoltà di sociologia si è adeguata ai rilievi formulati dal MURST e dal CUN;

Veduta la nota del MURST - prot. n. 105 del 2 febbraio 2001, con la quale lo stesso, a seguito dell'adeguamento da parte dell'Università degli studi di Urbino ai rilievi formulati, ha espresso parere favorevole alla istituzione del corso di laurea in scienze della comunicazione, indirizzo in giornalismo;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Presso la facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Urbino, a partire dall'anno accademico 2000/2001, è istituito il corso di laurea in scienze della comunicazione - indirizzo in giornalismo, nel testo sotto indicato.

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

Corso di laurea in scienze della comunicazione
Indirizzo in giornalismo

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Il piano degli studi del corso di laurea in scienze della comunicazione - indirizzo in giornalismo è articolato in cinque anni e prevede 24 annualità, due lingue e il superamento di prove di idoneità in informatica, in composizione italiana, in composizione in lingua inglese, in sperimentazione multimediale. L'attività didattica complessiva ammonta a 1550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio articolato nell'indirizzo in giornalismo.

Il biennio di formazione di base consiste in dieci insegnamenti per un impegno didattico di 700 ore, scelti fra i seguenti:

primo anno: cinque insegnamenti scelti fra i seguenti:

Q05B - teoria dell'informazione o Q05B - teorie e tecniche dei nuovi media;

Q05B - sociologia della comunicazione;

P02B - economia e gestione delle imprese di comunicazione;

Q05A - sociologia;

M07E - semiotica

L09A - linguistica generale;

N09X - istituzioni di diritto pubblico;

P03X - storia economica o M04X - storia contemporanea;

e inoltre:

laboratori o moduli di informatica, internet, lingua inglese;

secondo anno: altri cinque insegnament scelti fra quelli elencati per il primo anno e non sostenuti e gli ulteriori seguenti:

M10A - psicologia cognitiva;

Q05B - teoria e tecniche delle comunicazioni di massa o - Q05A - metodologia della ricerca sociale (visuale);

e inoltre:

laboratori o moduli di lingua inglese, lingua francese, comunicazione visiva, scrittura creativa.

Entro il biennio di formazione di base o al massimo entro il terzo anno lo studente dovrà sostenere inoltre due prove scritte di composizione o elaborazione di testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana (previa la frequenza e il superamento del laboratorio di scrittura creativa) e l'altra in lingua inglese.

INDIRIZZO IN GIORNALISMO

Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il modulo di lingua inglese con relativo colloquio di verifica della conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

L'indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli indicati per una attività didattica complessiva di 850 ore.

Insegnamenti fondamentali del terzo anno.

1) un insegnamento a scelta tra:

M07D - retorica e stilistica;

una Lingua straniera moderna;

L11A - grammatica italiana;

L11A - storia della lingua italiana.

2) un insegnamento a scelta tra:

comunicazione visiva;

L25A - L25B - iconologia e iconografia;

L26B - semiologia del cinema e degli audiovisivi;

H09C - disegno industriale.

3) un insegnamento a scelta tra:

M05X - antropologia culturale;

M11B - psicologia sociale;

Q02X - scienza politica;

Q05B - sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo sono scelti entro il seguente elenco di nove insegnamenti:

1) M04X - storia del giornalismo;

2) N09X - diritto dell'informazione e della comunicazione;

3) Q05B - teoria e tecniche del linguaggio giornalistico oppure Q05B - teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo;

4) Q05B - teoria e tecniche dei nuovi media;

5) P01I - economia della comunicazione oppure P02B - economia e gestione delle imprese di comunicazione oppure P01H - economia dello sviluppo;

6) Q02X - relazioni internazionali oppure Q01C - storia delle istituzioni politiche;

7) Q05A - metodologia e tecnica della ricerca sociale;

8) M07C - etica e deontologia della comunicazione;

9) L11A - lingua italiana.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Insegnamenti opzionali:

Q02X - Q05E - comunicazione politica;

N04X - diritto d'autore;

M07B - epistemologia;

M07D - estetica;

M07E - filosofia del linguaggio;

M07B - filosofia della scienza;

K05B - informatica applicata;

K05B - interazione uomo-macchina;

L12D - letterature comparate;

L09A - linguistica computazionale;

M07B - logica;

M07E - logica dei linguaggi naturali

L27B - semiologia della musica;

L12C - semiotica del testo;

Q05C - sociologia dell'organizzazione;

Q05B - sociologia delle comunicazioni di massa;

Q05E - sociologia politica;

L26A - storia del teatro e dello spettacolo;

L25B - storia dell'arte moderna;

L25C - storia dell'arte contemporanea;

M08A - storia della filosofia;

Ll2B - letteratura italiana moderna e contemporanea;

L27B - storia della musica moderna e contemporanea;

Q05G - criminologia;

N08X - diritto costituzionale;

N07X - diritto del lavoro;

N10X - diritto dell'ambiente;

N07X - diritto della sicurezza sociale;

NI4X - diritto internazionale;

N08X - diritto parlamentare;

P04I - economia industriale;

Q05B - editoria multimediale;

M06B - geografia politica ed economica;

NI7X - istituzioni di diritto e procedura penale;

Q05F - istituzioni giuridiche e mutamento sociale;

N11X - metodi e tecniche della legislazione;

K05A - metodi e tecniche di produzione grafica;

Nl4X - organizzazioni internazionali;

M06B - politica dell'ambiente;

P01G - politica economica internazionale;

Q05A - politica sociale;

M11E - psicologia delle tossicodipendenze;

M04X - storia dei movimenti e dei partiti politici

M04X - storia del movimento sindacale;

L26B e Q05B - storia della radio e della televisione;

Q01B - storia delle dottrine politiche;

M04X - Q03X - Q06A - Q06B - storia e istituzioni di un'area geografica;

Q04X - storia delle relazioni internazionali;

L26B - storia e critica del cinema;

L26B - storia e tecnica della fotografia,

possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali e costitutive non scelte come tali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base, ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo di cui quattro scelti nell'elenco degli opzionali.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo.

L'ammissione all'esame di laurea è subordinato alla frequenza delle attività di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica.

Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli Atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante, potranno articolarsi in più periodi, per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attività di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.) debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione.

Il corso di laurea entro il terzo anno dall'attivazione del corso dovrà indicare le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili:

una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva, multimediale) con effettiva diffusione;

un'agenzia o un mezzo di informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie di informazione nazionali;

un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa).

Per quanto riguarda i collegamenti con le realtà professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, il corso di laurea potrà stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.) e potrà stabilire specifiche convenzioni - opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica - con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari dotandosi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi.

Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma in tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché nelle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese e con l'obbligo di integrare il piano di studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Sulla base delle norme vigenti, con particolare riferimento al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, l'Università di Urbino si riserva la facoltà di adeguare l'ordinamento del corso di laurea in scienze della comunicazione - indirizzo giornalismo alla nuova normativa, trasferendo gli esami superati e i crediti maturati dagli studenti nei nuovi corsi di laurea previsti entro il secondo anno di corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 6 febbraio 2001

Il rettore: BO

01A1753

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia. (Provvedimento n. 2001/7954/AM).

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota.

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti civili, dell'ufficio del registro successioni, dell'ufficio del registro atti giudiziari e dell'ufficio del registro bollo demanio e ammende di Palermo, dell'ufficio del registro di Corleone, dell'ufficio del registro di Lercara Friddi e dell'ufficio del registro di Misilmeri nei giorni 20 e 22 gennaio 2001;

1.2. È altresì, accertato il mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale della Sicilia, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio I.V.A. di Palermo, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lercara Friddi e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Misilmeri nel giorno 22 gennaio 2001;

1.3. È, inoltre, accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Giarre nel giorno 25 gennaio 2001.

2. Irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Catania:

2.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Catania nel giorno 24 gennaio 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione dei nuovi uffici dipendenti dall'Agenzia delle entrate, gli uffici di cui al punto 1, nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, non hanno operato a causa dei necessari interventi di natura informatica finalizzati alla migrazione del sistema telematico verso i nuovi uffici di Palermo, attivati in data 23 gennaio 2001, e verso il nuovo ufficio di segue decreto prot. n. 2001/7954/ AM del 30 gennaio 2001:

Giarre, attivato in data 26 gennaio 2001, dell'Agenzia delle entrate.

Relativamente al punto 2, si precisa che, a seguito dell'incendio verificatosi in data 24 gennaio 2001,

presso l'ufficio I.V.A. di Catania, il medesimo ufficio non ha potuto funzionare regolarmente nella considerazione che, le autorità di pubblica sicurezza opportunamente intervenute hanno impedito l'ingresso dei dipendenti al fine di consentire alle medesime di esperire le indagini di rito.

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Si riportano riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 30 gennaio 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A1818

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 14 febbraio 2001, n. **1619/II4.9.1.**

Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, ha dettato le norme regolamentari che disciplinano il procedimento attraverso il quale viene definito lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

L'esperienza del primo biennio di attuazione della normativa ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di specificare, uniformare ed integrare alcuni aspetti degli adempimenti richiesti al soggetto istante, semplificando in tal modo anche il successivo esame istruttorio e la verifica dei criteri e delle priorità fissati dalla vigente normativa.

2. A tal fine sono stati predisposti:

l'allegato *A*, con il modello della domanda di ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che individua gli elementi indispensabili al fine di consentire la ricevibilità delle istanze;

l'allegato *B* che precisa i contenuti della relazione tecnica di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998.

La presente circolare con i relativi allegati verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

Il segretario generale: LANZILLOTTA

ALLEGATO *A*

Domanda[1]

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - via della Vite n. 13 - 00187 ROMA.

La .... (soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente, codice fiscale, telefono e fax) intende realizzare l'iniziativa .... (indicare sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998, e la localizzazione dello stesso) della prevista durata di .... (specificare separatamente la durata complessiva dell'intervento e la durata delle singole fasi) del costo totale preventivato di .... (specificare il costo totale e il costo delle singole fasi), chiede pertanto il contributo a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell'intervento è il sig. .... (nome, qualifica, recapiti ed indirizzi telefonici).

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato *B*;

b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998, solo per le persone giuridiche private.

Luogo e data ....

Firma del legale rappresentante

....

[1] La domanda può essere inoltrata anche tramite posta entro il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998. La data di spedizione è quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998.

Documentazione tecnica relativa a:

1. INTERVENTI PER CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI.

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. Qualificazione del soggetto proponente: amministrazione pubblica (art. 1 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29); persone giuridiche ed enti pubblici; enti religiosi (art. 1 legge 20 maggio 1985, n. 222); persone giuridiche ed enti privati;

2. dati anagrafici del soggetto proponente: indirizzo completo, telefono, eventuale recapito telefax e e-mail;

3. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

5. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);

4. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai sensi dell'art. 5, 6 e seguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;

5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, eventuale documentazione comprovante la preventiva autorizzazione all'iniziativa ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

6. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore, eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;

7. notizie storiche relative al bene;

8. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);

9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumità;

10. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

13. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

14. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie disegni e documentazione fotografica;

15. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

16. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, progettazione e direzione dei lavori, ecc.). Le spese devono essere riportate al netto, a parte deve essere specificata l'IVA;

17. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

18. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

19. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

20. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera (specificare i pareri ecc, già acquisiti e quelli ancora da acquisire).

2. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI.

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. Qualificazione del soggetto proponente: Amministrazione pubblica (art. 1 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29); persone giuridiche ed enti pubblici; enti religiosi (art. 1 legge 20 maggio 1985, n. 222); persone giuridiche ed enti privati;

2. dati anagrafici del soggetto proponente: indirizzo completo, telefono, eventuale recapito telefax e e-mail;

3. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

5. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità;

6. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

7. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

8. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

9. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

10. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano individuato eventualmente con apposita corografia su scala adeguata sulla quale verranno indicati i punti di osservazione dai quali è stata realizzata la documentazione fotografica;

11. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell'intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di cui al decreto-legge n. 180/1998 convertito in legge n. 267/1998 con specifica della categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992;

12. indicazione dell'eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando - laddove già esistente - il progetto e relative planimetrie disegni e documentazione fotografica;

13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

12. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, progettazione e direzione dei lavori, ecc.). Le spese devono essere riportate al netto, a parte deve essere specificata l'IVA;

13. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazion/e dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

14. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

15. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

16. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell'opera.

3. INTERVENTI PER ASSISTENZA AI RIFUGIATI.

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

1. Qualificazione del soggetto proponente: amministrazione pubblica (art. 1 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29); persone giuridiche ed enti pubblici; enti religiosi (art. 1 legge 20 maggio 1985, n. 222); persone giuridiche ed enti privati;

2. dati anagrafici del soggetto proponente: indirizzo completo, telefono, eventuale recapito telefax e e-mail;

4. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

5. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

6. indicazione dei soggetti destinatari;

7. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano;

8. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

9. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

10. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

11. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa. Le spese devono essere riportate al netto, a parte deve essere specificata l'IVA;

14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

15. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

16. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

17. situazione, alla data della domanda, dei pareri. nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

4. INTERVENTI PER FAME NEL MONDO.

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

3. Qualificazione del soggetto proponente: Amministrazione pubblica (art. 1 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29); persone giuridiche ed enti pubblici; enti religiosi (art. 1 legge 20 maggio 1985, n. 222); persone giuridiche ed enti privati;

4. dati anagrafici del soggetto proponente: indirizzo completo, telefono, eventuale recapito telefax e e-mail;

5. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

6. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

7. indicazione dei soggetti destinatari;

8. luogo di svolgimento dell'intervento;

9. dichiarazione del legale rappresentante che l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria accompagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998;

10. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

11. indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda;

12. dichiarazione che l'intervento consente il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);

14. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa. Le spese devono essere riportate al netto, a parte deve essere specificata l'IVA;

15. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;

17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;

18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa.

01A1750

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato di rettifica relativo all'«Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare»

Nell'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 2000, alla pag. 75, prima colonna, dal terzo al sesto rigo dell'annuncio, dove è scritto:

«*c)* abbassare il numero dei deputati dagli attuali seicentotrenta a quattrocento;

d) abbassare il numero dei senatori elettivi dagli attuali trecentoquindici a duecento», leggasi:

«*a)* abbassare il numero dei deputati dagli attuali seicentotrenta a quattrocento;

b) abbassare il numero dei senatori elettivi dagli attuali trecentoquindici a duecento».

01A1858

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Providence (USA)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:
Articolo unico

È istituito in Providence (USA) in vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Boston con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Rhode Island.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A1752

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.

A seguito dell'emanazione della legge n. 348 del 15 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2000, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998, in data 28 dicembre 2000.

Ai sensi dell'art. 52, la convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 28 gennaio 2001.

01A1725

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di prima classe ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per l'anno 2000

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2001 su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito per l'anno 2000 alle persone sotto elencate il diploma di benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di prima classe
(medaglia d'oro)

Malaguzzi Loris (alla memoria)
Neri dr.Sergio (alla memoria)

Visto: *d'ordine del Presidente della Repubblica*
il Ministro della pubblica istruzione: DE MAURO

01A1843

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9146
Yen giapponese	106,69
Corona danese	7,4640
Lira Sterlina	0,63350
Corona svedese	9,0050
Franco svizzero	1,5361
Corona islandese	79,16
Corona norvegese	8,2425
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,57911
Corona ceca	34,733
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,75
Litas lituano	3,6583
Lat lettone	0,5676
Lira maltese	0,4068
Zloty polacco	3,7736
Leu romeno	24604
Tallero sloveno	215,5385
Corona slovacca	43,671
Lira turca	624367
Dollaro australiano	1,7362
Dollaro canadese	1,4097
Dollaro di Hong Kong	7,1336
Dollaro neozelandese	2,1327
Dollaro di Singapore	1,5956
Won sudcoreano	1132,00
Rand sudafricano	7,1155

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1974

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zitac 100»

Estratto decreto n. 2 del 9 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: ZITAC 100 compresse.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0103/01/00/00.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Ace Pharmaceuticals B.V. Zeewolde (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola da 30 compresse - A.I.C. n. 102974019;

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 102974021.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cimetidina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: riduzione del vomito causato dalla gastrite cronica nei cani.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1666

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zitac 200»

Estratto decreto n. 3 del 9 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: ZITAC 200 compresse.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0103/02/00/00.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Ace Pharmaceuticals B.V. Zeewolde (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.: scatola 60 compresse - A.I.C. n. 102975012.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cimetidina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: riduzione del vomito causato dalla gastrite cronica nei cani.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1665

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Centralvet S.p.a.».

Estratto decreto n. 4 del 9 gennaio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato: ERITROMICINA 20% CENTRALVET S.P.A. (ex integratore medicato Nocor 200).

Titolare A.I.C.: Centralvet S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2/C/o presso le officine Vetem, sita in Porto Empledoche (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8 e U.C.L. S.p.a., sita in Brescia, via di G. Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102575026;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102575038;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102575040.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

eritromicina tiocianato, pari a base 200 g;

eccipienti:

silice colloidale 5 g;

destrosio q. b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne, ovaiole e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: polli da carne, ovaiole e tacchini: micoplasmosi

Tempo di attesa: polli da carne 3gg, ovaiole 2gg (uova) e tacchini 3gg.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1664

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fruttosio 20%»

Estratto decreto n. 5 del 29 gennaio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato: FRUTTOSIO 20% soluzione perfusionale sterile e apirogena, ipertonica.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3 - partita IVA n. 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102967015;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 102967027;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 102967039.

Composizione:

fruttosio 200 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml;

contiene sodio metabisolfito: meno di 0,004%.

Specie di destinazione:

tutte le specie animali: flacone da 500 ml e sacca da 1000 ml;

bovini ed equini: sacca da 2000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reidratante energetica non insulinodipendente. Particolarmente indicato per la chetosi bovina.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1663

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosio 33%»

Estratto decreto n. 6 del 29 gennaio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato: GLUCOSIO 33% soluzione perfusionale sterile e apirogena, ipertonica.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3 - partita IVA n. 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102970011;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 102970023;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 102970035.

Composizione:

glucosio 363 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml;

contiene sodio metabisolfito: meno di 0,001%.

Specie di destinazione:

tutte le specie animali: flacone da 500 ml e sacca da 1000 ml;

bovini ed equini: sacca da 2000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reidratante energetica.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucosio 20%»

Estratto decreto n. 7 del 29 gennaio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato: GLUCOSIO 20% soluzione perfusionale sterile e apirogena, ipertonica.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3 - partita IVA n. 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 m - A.I.C. n. 102969019;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 102969021;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 102969033.

Composizione:

glucosio 220 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml;

contiene sodio metabisolfito: meno di 0,001%.

Specie di destinazione:

tutte le specie animali: flacone da 500 ml e sacca da 1000 ml;

bovini ed equini: sacca da 2000 ml;

Indicazioni terapeutiche: reidratante energetica.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fruttosio 10%»

Estratto decreto n. 8 del 29 gennaio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato: FRUTTOSIO 10% soluzione perfusionale sterile e apirogena, ipertonica.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. - Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3 - partita IVA n. 00050110527.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102966013;

sacca da 1000 ml - A.I.C. n. 102966025;

sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 102966037.

Composizione:

glucosio 100 g, acqua p.p.i. q.b. a 1000 ml;

contiene sodio metabisolfito: meno di 0,002%.

Specie di destinazione:

tutte le specie animali: flacone da 500 ml e sacca da 1000 ml;

bovini ed equini: sacca da 2000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reidratante energetica non insulinodipendente. Particolarmente indicato per la chetosi bovina.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Albadry Plus»

Estratto decreto n. 10 del 29 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ALBADRY PLUS, sospensione oleosa sterile per somministrazione endomammaria a bovine in asciutta per via endocanalicolare.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale in Milano - Via Roberto Koch n. 1/2 - codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd-Newry-Irlanda del Nord-U.K..

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 20 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102590015.

Composizione: 10 ml contengono, principi attivi:

Benzilpenicillina procainica 200.000 UI;

Novobiocina sodica, pari a base 400 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine in asciutta

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle mastiti sub-cliniche causate da ceppi sensibili di Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae e per la riduzione dell'incidenza di nuove infezioni dovute a S.aureus, Strep. Agalactiae ed altri streptococchi causa di mastite al momento del parto.

Tempi di attesa:

latte: 84 ore (pari a 7 mungiture);

carne: 30 giorni dopo il trattamento.

Validità: 24 mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1658

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sasedinas C.M.»

Estratto decreto R. 13 del 29 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SASEDINAS C.M.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina consortile sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola da 20 boli in blister - A.I.C. n. 103253011;

Composizione: un bolo contiene:

principio attivo: levamisolo cloridrato 150 mg, praziquantel 75 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni miste degli ovini sostenute da nematodi gastrointestinali (Haemonchus spp., ostertagia spp., trichostrongylus spp.), nematodi polmonari (dictyocaulus filaria) e cestodi (moniezia spp.).

Validità: 36 mesi;

Tempi di attesa:

carni: 14 giorni;

latte: non utilizzare in pecore in lattazione o il cui latte sia destinato all'alimentazione umana.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1655

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equimucil»

Estratto decreto n. 1 del 9 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: EQUIMUCIL polvere per cavalli - astuccio 20 bustine da 5 mg - A.I.C. n. 101001028.

Titolare A.I.C.: ditta Acme S.r.l., con sede legale in via Portella della Ginestra n. 9 - Cavriago (Reggio Emilia).

Modifiche apportate:

forma farmaceutica: il medicinale veterinario è ora venduto nella forma farmaceutica granulato, in sostituzione della forma farmaceutica polvere, ferma restando la confezione ed il numero di A.I.C.

astuccio contenente 20 bustine da 2500 mg di acetilcisteina - A.I.C. n. 1010001028.

Produttore: il medicinale veterinario è ora prodotto presso l'officina Acme Drugs S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia).

Validità: la validità del medicinale veterinario è ora di ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti della forma farmaceutica polvere non possono essere più venduti.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1667

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Program 40» e «Program 80».

Provvedimento n. 1 del 9 gennaio 2001

Procedura muto riconoscimento n. UK/V/0123/01/V01/00 - n. UK/V/0123/02/V01/00.

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRAM 40 e PROGRAM 80 - A.I.C. numeri 102622014 e 102622026 - sospensione iniettabile per gatti. Estensione periodo di validità.

Titolare A.I.C.: Società Novartis Animal Health S.p.a. - Origgio (Varese).

Oggetto del provvedimento: estensione periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da trentasei a sessanta mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1680

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Calciumvit B12».

Provvedimento n. 2 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CALCIUMVIT B12.

Confezioni: flacone da 100 ml, 250 ml, 500 ml - A.I.C. n. 101712.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna).

Oggetto del provvedimento: modifica composizione.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale suindicata, le seguenti modifiche di composizione:

eliminazione del calcio levulinato secondo quanto fissato dal Reg. 2377/90/CEE e successive modifiche;

aumento della concentrazione del calcio gluconato.

La composizione ora autorizzata è la seguente: un ml contiene:

principi attivi:

calcio gluconato 200 mg;

magnesio gluconato 60 mg;

cianocobalamina (vit. B12) 0,04 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1679

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel»

Provvedimento n. 3 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL polvere sterile - confezioni da 1 g e 4 g - A.I.C. numeri 100403017 e 100403029.

Titolare A.I.C.: Società Pharmacia e Upjohn - via R. Koch, 12 - Milano.

Oggetto del provvedimento: aumento dei tempi di attesa per la carne suina da 12 a 48 ore.

I tempi di attesa, ora autorizzati, per il prodotto in oggetto sono:

carne bovina: 24 ore;

carne suina: 48 ore;

latte: 12 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1678

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Crestar»

Provvedimento n. 4 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CRESTAR - A.I.C. n. 100166014/026.

Titolare A.I.C.: Società Intervet Italia S.r.l. - via Brembo, 27 - Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione:

i tempi di sospensione, ora autorizzati, per il prodotto in oggetto sono pari a zero giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1677

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan solubile».

Provvedimento n. 5 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario APRALAN SOLUBILE apramicina solfato - antibiotico ad uso orale per suini, vitelli, polli (non utilizzare in animali che producono uova per il consumo umano) e conigli - nelle confezioni da 50 g e da 1 kg - A.I.C. n. 102442.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - via Gramsci, 733 - codice fiscale 004226150488.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione l'estensione della validità da 18 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1676

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Buscopanvet Compositum».

Provvedimento n. 6 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BUSCOPANVET COMPOSITUM - soluzione iniettabile per cavalli sportivi, nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102160013.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze - via Pellicceria, 10 - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per la specialità in questione l'estensione della validità da 18 a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1675

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enterostin 120 S».

Provvedimento n. 7 del 30 gennaio 2001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ENTEROSTIN 120 S.

Confezioni:

barattolo 1 kg - A.I.C. n. 102460018;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102460021;

sacco 10 kg - A.I.C. n. 102460033;

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102460045.

Richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in FILOSTIN 120 S. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della specialità medicinale prodotti con la precedente denominazione «Enterostin 120 S» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1674

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetaraxoid»

Provvedimento di modifica n. 8/2001 del 29 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VETARAXOID compresse per cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 25 compresse - A.I.C. n. 101295018;

flacone da 100 compresse - A.I.C. n. 101295020.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., sede legale e domicilio fiscale Roma, via Valbondione 113 - codice fiscale 00192900595.

Oggetto del provvedimento: variazione degli eccipienti.

È approvata la modifica di composizione limitatamente agli eccipienti, pertanto la composizione del medicinale è ora le seguente: ogni compressa contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: avicel pH102 cellulosa microcristallina 43,00 mg, idrosipropilcellulosa 7,50 mg, magnesio stearato 1,90 mg, lattosio monoidrato 132,60.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione fatta salva la modifica riguardante gli eccipienti.

È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1673

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal Plus»

Provvedimento n. 10 del 29 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL PLUS compresse, antielmintico polivalente per cani.

Confezioni:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 100404019;

scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 100404021.

Richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: autorizzazione nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 100404033.

Produttore: KVP Pharma und Veterinar-Produkte GmbH - Kiel: Operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento foglio illustrativo) anche presso Bayer S.p.a. - Garbagnate Milanese (Milano).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1672

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Finemast»

Provvedimento n. 14 del 29 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario FINEMAST - nelle confezioni scatola da 4 tubi-siringa da 5 g, da 12 tubi-siringa da 5 g, da 100 tubi-siringa da 5 g - A.I.C. n. 102385.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da FINEMAST a FINEMAST ASCIUTTA.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1671

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Starmast»

Provvedimento n. 15 del 29 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario STARMAST - nelle confezioni scatola da 2 tubi-siringa da 5 g, da 4 tubi-siringa da 5 g, da 12 tubi-siringa da 5 g - A.I.C. n. 102392.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da STARMAST a STARMAST LATTAZIONE.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1670

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel RTU»

Provvedimento n. 16 del 29 gennaio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU - sospensione iniettabile - nelle confezioni 1 flacone da 100 ml - 10 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 102366.

Numero procedura comunitaria di mutuo riconoscimento: FR/V/102/00/E02.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Robert Koch, 12 - codice fiscale 07089990159.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso ai bovini.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, l'estensione d'uso ai bovini con un tempo di sospensione per le carni e visceri di giorni 8 e per il latte di giorni 0.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1669

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gelbiox»

Provvedimento n. 17 del 1º febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario GELBIOX (ossitetraciclina cloridrato) compresse endouterine - nelle confezioni astuccio da 8 compresse, da 48 compresse, da 96 compresse - A.I.C. n. 101973.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da GELBIOX a ENGEMICINA PESSARI.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1668

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Karsivan».

Estratto decreto n. 9 del 29 gennaio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della ditta Hoechst Roussel Vet GmbH di Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet Srl di Milano.

KARSIVAN

60 complesse da 50 mg - A.I.C. n. 101397014;

è ora trasferita alla società: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produzione: la specialità medicinale per uso veterinario sarà prodotta presso lo stabilimento Intervet Production S.A. - Usiphar, Compiegne (Francia), controllata e confezionata presso l'officina di produzione Intervet International GmbH, Unterschleissheim (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

È altresì autorizzata l'immissione in commercio della confezione scatola da 60 compresse da 100 mg cadauna alle condizioni di seguito riportate:

Titolare: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: Intervet International S.A. - Usiphar, Compiegne (Francia).

Confezioni aurorizzate e numero di A.I.C.:

scatola 60 compresse da 100 mg cadauna - A.I.C. n. 101397026.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo, propentofilina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: disturbi della circolazione sanguigna cerebrale e periferica nei cani. In particolare: astenia, rapido affaticamento, apatia, sindromi paraparetiche associate ad artrosi dorsolombare o lombo-sacrale, anoressia, dimagrimento, inappetenza, dermopatie di origine endotossica.

Specie di destinazione: cani.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1659

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 11 del 29 gennaio 2001

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario fino ad ora registrate a nome della ditta Wyeth Lederle S.p.a. (già Cyanamid Italia S.p.a.).

CYDECTIN 1% iniettabile bovini:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101594024;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101594012;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101594036.

CYDECTIN 0,5% POUR-ON BOVINI:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102363013;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102363025;

flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102363037.

CYDECTIN 0,1 % orale pecore:

contenitore di etilene da 1 litro - A.I.C. n. 102287012;

contenitore di etilene da 2,5 litri - A.I.C. n. 102287036;

contenitore di etilene da 5 litri - A.I.C. n. 102287024.

CYLAP HVD:

flacone da 10 ml A.I.C. - n. 100300019;

2 flaconi da 50 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 100300021.

AUREO VIOLET SPRAY:

flacone da 109 ml - A.I.C. n. 102406016.

PRESPONSE:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 102198037;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102198049;

6 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102198025;

2 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102198013.

CYVAX-FLU:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100292010.

CYFLEE:

blister 20 compresse da 7,5 mg - A.I.C. n. 101142038;

blister 20 compresse da 30 mg - A.I.C. n. 101142040;

blister 8 compresse da 120 mg - A.I.C. n. 101142053;

flacone 50 ml soluzione orale - A.I.C. n. 101142014;

è ora trasferita alla società: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede in Aprilia (Latina) via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzati:

«Aureo violet spray» presso l'officina Cyanamid GmbH - Germania;

«CYFLEE» - «CYDECTN 0,1%» orale pecore - «CYDECTIN 1%» iniettabile bovini - «CYVAX-FLU» - «CYLAP HVD» presso l'officina Fort Dodge Veterinaria, Olot - Spagna;

«Cydectin 0,5 Pour-On bovini» presso l'officina Vericore, Sctoland (UK).

Prespone presso l'officina Fort Dodge Laboratoires - Sligo - Irlanda.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1657

Modificazione dall'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Regumate Cavalli».

Estratto decreto n. 12 del 29 gennaio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della ditta Hoechst Roussel Vet (Francia), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. di Milano.

REGUMATE CAVALLI soluzione orale: flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102187010;

è ora trasferita alla società: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale 01148870155.

Produzione: la specialità medicinale per uso veterinario sarà prodotta presso lo stabilimento Intervet Production S.A.- Alizay (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1656

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Edsolvac»

Estratto decreto R 14 del 1º febbraio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica EDSOLVAC.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia), via Molini Emili n. 2.

Confezioni autorizzate:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101801013;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101801025.

Composizione: ogni dose di prodotto contiene:

principi attivi: virus inattivati della sindrome calo di deposizione e della pseudopeste aviare: titolo non inferiore a 80 DP_{50} di virus della sindrome calo di deposizione e non inferiore a 100 DP_{50} di virus della pseudopeste aviare;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria delle galline riproduttrici ed ovaiole della EDS e della pseudopeste aviare.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A1654

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cunivax, Mixoma».

Estratto decreto R. 15 del 1º febbraio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica CUNIVAX, MIXOMA.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate:

flacone da 20 dosi di vaccino+diluente A.I.C. n. 100307014;

flacone da 100 dosi di vaccino+diluente A.I.C. n 100307026.

Composizione: ogni dose da 0,2 ml di prodotto contiene:

principi attivi: virus vivo attenuato della mixomatosi del coniglio, stipite Borghi, liofilizzato, titolo non inferiore a 10^5 $DICT_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

diluente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: conigli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria della mixomatosi nei conigli.

Tempi di sospensione: nulli

Validità:

prodotto liofilizzato: 12 mesi;

diluente: 24 mesi;

Regime di dispensazione, da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A1653

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 31 adottata in data 14 aprile 2000 dalla Ccassa nazionale del notariato concernente la perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1º luglio 2000.

Con ministeriale n. 9PS/82979/NOT-L-11 del 28 dicembre 2000, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 31 assunta dal consiglio di amministrazione della cassa nazionale del notorariato in data 14 aprile 2000, concernente la perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1º luglio 2000.

01A1711

Approvazione della delibera n. 5 adottata in data 28 settembre 2000 dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti concernente modificazioni agli articoli 1 e 3 del regolamento sulla previdenza in materia di pensione di anzianità.

Con ministeriale n. 9PS/80038/GEO-L-38/01 del 10 gennaio 2001, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 5 assunta dal comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 28 settembre 2000, concernente modificazioni agli articoli 1 e 3 del regolamento sulla previdenza in materia di pensione di anzianità.

01A1712

Approvazione della delibera n. 178/00/Prv adottata in data 7 novembre 2000 dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti concernente i termini e le modalità di pagamento e di riscossione dei contribuiti dovuti alla Cassa.

Con ministeriale n. 9PS/80052/COM-L-35BIS del 17 gennaio 2001, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 178/00/Prv assunta dal consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti in data 7 novembre 2000, concernente i termini e le modalità di pagamento e di riscossione dei contribuiti dovuti alla cassa.

01A1713

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dello stanziamento annuo dell'intervento di cui alla legge n. 403/1997, in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto GPL.

Visto il disposto dell'art. 5 comma 7 del regolamento n. 256, del 17 luglio 1998, per avvenuto utilizzo dei 9/10 dello stanziamento annuo, si comunica la sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto GPL di cui all'art. 1, comma 2 della legge 25 novembre 1997, n. 403, di conversione del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A1842

REGIONE TOSCANA

Concessione alla società «Maison de l'Eau S.r.l.», in Asolo, di autorizzazioni concernenti l'acqua minerale «Sapore di Toscana».

Con decreto dirigenziale n. 333 del 31 gennaio 2001 alla società «Maison de l'Eau S.r.l.» avente: sede legale in via Giorgione, 27/A - 31010 Asolo (Treviso); stabilimento di produzione in località Papiano-Gaviserri, Stia (Arezzo); codice fiscale 02550620245; partita I.V.A. 03532140260; è stata concessa, dalla data di notifica dell'atto, la seguente autorizzazione:

1) di trasferire alla società Maison de l'Eau S.r.l. l'autorizzazione sanitaria, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Sapore di Toscana», nelle tipologie «piatta» ed «addizionata di CO_2», in contenitori di vetro della capacità di 250, 500 e 1000 ml, di cui alle deliberazioni giunta regione Toscana n. 293 del 20 gennaio 1986 e n. 7230 del 29 luglio 1986;

2) di installare, all'interno dello stabilimento, di un saturatore di CO_2, e del relativo serbatoio di stoccaggio posizionato al di fuori dell'area produttiva;

3) di far apporre sui contenitori etichette conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modifiche e di far riportare in etichetta le analisi eseguite in data 16 gennaio 2001 dal Dipartimento provinciale ARPAT di Arezzo - U.O. Alimenti;

4) ogni modifica agli elementi essenziali sui quali è fondato il decreto dovrà essere nuovamente autorizzata dalla regione Toscana e per essa dal dipartimento competente in materia.

01A1841

COMUNE DI ANTILLO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Antillo (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Anno 2001 - 0,50%.

01A1772

COMUNE DI BRUSNENGO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Brusnengo (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione n. 54 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1º gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998 e s.m.i., è stabilito nella misura dello 0,1%.

01A1773

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Camposampiero (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 81 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire per l'esercizio 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF, applicando l'aliquota di 0,2 punti percentuali nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998 e successive modifiche.

01A1774

COMUNE DI CASASCO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Casasco (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione n. 25 del 29 settembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, di 0,2 punti percentuali e quindi nella misura dello 0,4%.

01A1775

COMUNE DI CASTELLANZA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castellanza (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, la misura di 0,20 punti percentuali applicata nell'anno 2000.

01A1776

COMUNE DI CASTROREALE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castroreale (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione n. 59 del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare per l'anno 2001 l'addizionale IRPEF di cui alla delibera consiliare n. 58/1998 dello 0,2%.

01A1777

COMUNE DI CERVICATI

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cervicati (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire, con il presente atto, per l'anno 2001, una addizionale IRPEF che sarà applicata in questo comune nella misura unica dello 0,4%.

01A1778

COMUNE DI DIANO D'ALBA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Diano D'Alba (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,30%.

01A1779

COMUNE DI ISOLA RIZZA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Isola Rizza (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione n. 84 del 16 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare nella misura di 0,4% punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A1780

COMUNE DI LEONFORTE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Leonforte (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione n. 42 del 30 marzo 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Per l'anno 2001 nella misura dello 0,4%.

01A1781

COMUNE DI LORO PICENO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Loro Piceno (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione n. 168 del 20 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale IRPEF per l'anno 2001.

01A1782

COMUNE DI MOLINELLA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Molinella (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 15 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF a valere sui redditi 2001 nella misura di 0,1 punti percentuali.

01A1783

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montebelluna (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 183 del 5 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis);

di stabilire in 0,2 punti percentuali l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicare a partire dall'anno 2001, portando complessivamente per l'anno predetto allo 0,4% l'aliquota vigente.

01A1784

COMUNE DI NICOLOSI

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Nicolosi (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione n. 83 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis);

di variare, per l'anno 2001, l'aliquota base dell'addizionale comunale IRPEF, prevista nel decreto legislativo n. 360/1998, nella misura dello 0,5 per cento.

01A1785

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pieve di Soligo (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 320 del 18 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis);

di stabilire in 0,2 punti percentuali l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicare a partire dall'anno 2001, portando complessivamente per l'anno predetto allo 0,4 per cento l'aliquota vigente.

01A1786

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Salsomaggiore Terme (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione n. 331 del 30 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis);

di fissare la misura dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 nello 0,4 per cento.

01A1787

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Pietro di Feletto (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 140 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Il comune di San Pietro di Feletto, provincia di Treviso, ha deliberato un incremento dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF di punti 0,2 per cento.

L'aliquota a valere per il 2001 è complessivamente pari allo 0,4 per cento.

01A1788

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Santa Giustina in Colle (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 55 del 14 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura pari a 0,2 punti percentuali.

01A1789

COMUNE DI SOLOFRA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Solofra (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione n. 86 dell'11 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di mantenere invariata l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001, nella misura pari a 0,3 per cento così come è stata applicata per l'anno 2000.

01A1790

COMUNE DI TAURISANO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Taurisano (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione n. 130 del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire nella misura di 0,40 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2001.

01A1791

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Torino di Sangro (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione n. 210 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF, come in premessa istituita è maggiorata nella misura di 0,1 punti percentuali.

Pertanto, dal 1° gennaio 2001, l'aliquota addizionale è fissata nella misura complessiva di 0,5 punti percentuali.

01A1792

COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Villa D'Almè (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 16 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis);

di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001, nella misura di 0,20 punti percentuali.

01A1793

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, parte seconda, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998.

A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, parte seconda, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 nonché della positiva certificazione della Corte dei conti, in data 5 febbraio 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente f.f. ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB CUB.

Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l' accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.

Art. 1.

Clausola di interpretazione autentica

1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.

2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.

01A1833

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 2 novembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Linee programmatiche per il 2001 sulla politica assicurativa della SACE. (Deliberazione n. 114/2000)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzeta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 64, prima colonna, alla lettera *c)*, penultimo rigo, dove è scritto: «... difficoltà di trasferimento *valutano* causate da una situazione di illiquidità del sistema Paese;», leggasi: «... difficoltà di trasferimento *valutario* causate da una situazione di illiquidità del sistema Paese;».

01A1856

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651044/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77